

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

## Parte Generale

(ai sensi del D.lgs.231/2001)

Data	Stato	Descrizione	Approvazione
30.01.2019	Approvato	Rev. 0 – prima adozione	Consiglio Direttivo
06.07.2020	Approvato	Rev. 1 – aggiornamento	Consiglio Direttivo

## Sommario

Premessa.....	4
1. Definizioni.....	5
2. Il D.lgs. 231/2001 .....	7
2.1 Introduzione .....	7
2.2 I soggetti interessati.....	8
2.3 La responsabilità amministrativa dell'Ente .....	8
2.4 I reati presupposto.....	9
2.5 Le sanzioni .....	16
2.6 Reati commessi all'estero.....	17
3. I Modelli di organizzazione, gestione e controllo e l'esclusione di responsabilità amministrativa dell'Ente.	18
3.1 I requisiti dei Modelli per l'efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa dell'Ente .....	18
3.2 Ulteriori precisazioni .....	19
3.3 Le nuove Linee Guida di Confindustria .....	20
4. Il Modello 231 del Consorzio .....	22
4.1 Finalità del Modello del Consorzio.....	22
4.2 Individuazione degli obiettivi per l'attuazione del D.lgs. 231/2001 .....	23
4.3 Struttura del Modello.....	23
4.4 Destinatari.....	24
4.5 Le caratteristiche del Consorzio .....	25
4.6 La <i>governance</i> e il sistema organizzativo del Consorzio.....	26
4.7 Individuazione delle aree di criticità a rischio per la commissione dei reati .....	28
5. Presupposti per un effettivo ed efficace funzionamento del Modello.....	29
5.1 Sistema di Controllo Interno .....	29
5.2 Il Codice Etico e di Comportamento.....	30
5.3 Le Procedure .....	30
5.4 Il sistema di deleghe e procure .....	31
6. L'Organismo di Vigilanza .....	32
6.1 l'OdV nel quadro del sistema di controllo interno .....	32
6.2 Struttura e Composizione.....	33

6.3 Requisiti membro OdV .....	34
6.4 Cessazione e sostituzione dell'OdV .....	35
6.5 Risorse a supporto Operativo e Informativo .....	36
6.6 Autonomia e Indipendenza .....	36
6.7 Compiti dell'Organismo .....	36
6.8 Poteri dell'Organismo .....	38
6.9 Principi di comportamento dell'Organismo .....	39
6.10 Reporting dell'Organismo .....	40
6.10.1 Reporting dell'OdV verso gli organi sociali .....	40
6.10.2 Reporting informativo verso Funzioni interne del Consorzio .....	41
6.11 Flussi Informativi nei confronti dell'Organismo .....	41
7. Il Sistema Disciplinare - Sanzionatorio .....	44
7.1 Presupposti ed inquadramento del sistema disciplinare - sanzionatorio .....	44
7.2 Comportamenti sanzionabili .....	45
7.3 Requisiti ed iter del procedimento sanzionatorio .....	45
7.4 Identificazione delle tipologie di sanzioni applicabili .....	47
7.4.1 Sanzioni nei confronti dei prestatori di lavoro subordinato .....	47
7.4.2 Sanzioni nei confronti del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo .....	49
7.4.3 Sanzioni nei confronti dei soggetti esterni .....	49
8. Aggiornamento del Modello .....	51
9. Diffusione del Modello .....	52
10. Informazione e formazione dei Destinatari .....	53

## Premessa

Il Modello 231 adottato dal Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza ("Consorzio") ha valore interno e fissa obblighi e doveri fondamentali dei Destinatari nei confronti del Consorzio. Gli stessi non hanno né possono essere interpretati come costitutivi di alcun diritto, pretesa, affidamento o aspettativa legalmente rilevante nei confronti o contro il Consorzio, ma solo come sistema di norme interne alla stessa e di doveri da rispettare nei suoi confronti.

In considerazione dei cambiamenti che possono interessare il settore nel quale opera il Consorzio e che impongono una riconsiderazione continua dei principi di natura etica e professionale, il presente Modello 231 non può essere considerato definitivo in termini assoluti e non ha la pretesa di regolare tutte le situazioni in cui potrebbero trovarsi i Destinatari.

Pertanto, ai fini di una maggiore speditezza della necessaria evoluzione nel tempo del Modello 231, la modifica non sostanziale di uno o più Allegati di cui alla Parte Speciale del presente Modello costituenti parte integrante del presente Modello, non determinerà alcun obbligo di modifica/aggiornamento – attraverso apposita delibera del Consiglio Direttivo - del presente Modello.

Il Dipendente che abbia delle domande in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Modello 231 potrà rivolgersi, a seconda dei casi, al proprio Responsabile di riferimento, al referente della Funzione Risorse Umane e all'Organismo di Vigilanza.

## 1. Definizioni

In aggiunta alle altre definizioni contenute nella presente Parte Generale del Modello, ove non diversamente stabilito, ai seguenti termini dovrà essere attribuito il significato di seguito indicato<sup>1</sup>:

**Amministratori:** indica i membri del Consiglio Direttivo.

**Codice Etico:** indica il Codice Etico e di Comportamento adottato dal Consorzio e accluso nella Parte Speciale (Allegato B).

**Decreto:** indica il D.lgs. n. 231/2001, nonché, più in generale, il complesso delle norme costitutive di responsabilità amministrativa degli enti.

**Destinatari:** indica congiuntamente tutti i destinatari del Modello e del Codice Etico e, pertanto, gli Amministratori, Revisori dei Conti, i Dipendenti, nonché i Terzi Destinatari.

**Dipendenti o Personale:** indica i dipendenti del Consorzio, inclusi i dirigenti.

**Direttore:** vertice del Consorzio nominato dal Consiglio Direttivo e dotato di procura speciale.

**Funzionari Pubblici:** indica i dipendenti e/o appartenenti/collaboratori di Pubbliche Amministrazioni (inclusi i Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio).

**Funzione Aziendale:** indica la struttura complessa responsabile di uno specifico servizio e di specifici compiti, dotata di piena autonomia tecnico-professionale.

**H&S:** attiene all'area *health and safety*, ovvero l'area prevenzione salute e sicurezza sul lavoro.

**Incaricato di un Pubblico Servizio (o "IPS"):** ai sensi dell'art. 358 c.p., in breve, colui il quale, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio.

**Lavoratori:** indica tutti i soggetti così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni.

**Modello:** indica il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del Decreto.

**Normativa Privacy:** indica il D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003, come successivamente modificato e integrato.

**OdV/Organismo:** indica l'Organismo di Vigilanza.

**Personale:** cfr. definizione contenuta alla voce "Dipendenti".

**Pubbliche Amministrazioni (o "PA"):** qualunque autorità, agenzia o ente facente parte della pubblica amministrazione: internazionale, europea, nazionale, statale, regionale, provinciale o locale, e qualunque sottodivisione dello stesso, e qualunque altra organizzazione amministrativa, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ministeri, dipartimenti, autorità regolamentari, commissioni, consigli, agenzie o divisioni, autorità di vigilanza, nonché corti amministrative e/o giudiziarie, arbitri, tribunali, vuoi nazionali o stranieri.

<sup>1</sup> Si precisa che, salvo ove diversamente indicato, le definizioni contenute nella presente Parte Generale varranno anche per gli Allegati di cui alla Parte Speciale del Modello.

**Pubblico Ufficiale (o "PU"):** ai sensi dell'art. 357 c.p., in breve, colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

**Consorzio:** indica Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza.

**Revisori:** indica i soggetti incaricati della revisione dei conti del Consorzio.

**Terzi Destinatari:** indica tutti coloro che, sebbene esterni al Consorzio, operano, direttamente o indirettamente, per il Consorzio (ad es., procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, *partner* commerciali, etc.).

**Vertice Aziendale:** Consiglio Direttivo e Direttore Generale

## 2. Il D.lgs. 231/2001

### 2.1 Introduzione

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300"* (di seguito, il **"Decreto"**), entrato poi in vigore il 4 luglio 2001<sup>2</sup>. Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali<sup>3</sup>.

Il Decreto ha introdotto per la prima volta in Italia una particolare forma di responsabilità degli enti per determinati reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi da parte di particolari soggetti. Tale responsabilità (penale) non sostituisce quella della persona fisica che ha commesso il fatto illecito, ma si aggiunge ad essa.

Il Decreto, nella sua attuale formulazione, risulta suddiviso in quattro Capi:

- Capo I: "Responsabilità amministrativa dell'ente"
- Capo II: "Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente"
- Capo III: "Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative"
- Capo IV: "Disposizioni di attuazione e di coordinamento"

Il nuovo regime di responsabilità amministrativa dell'ente/società ha lo scopo di coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio dell'ente/società e quindi in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali in passato non pativano conseguenze derivanti da reati commessi da dipendenti e amministratori con lo scopo di far ottenere un vantaggio all'ente/società<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Il Decreto è stato pubblicato, per la prima volta, nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 140 del 19 giugno 2001.

<sup>3</sup> Il Decreto, disciplinando la responsabilità amministrativa degli enti conseguente alla commissione, da parte di particolari soggetti, di determinati reati perpetrati nell'interesse o vantaggio dell'ente, ha inteso adeguare la normativa italiana alle varie raccomandazioni del Consiglio d'Europa, il quale si è pronunciato in materia sin dal 1988, nonché ai vari protocolli e convenzioni internazionali ratificati dall'Italia nel corso degli ultimi anni, quali la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995) e il Protocollo di Dublino del 27 settembre 1996, la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione di pubblici ufficiali stranieri (firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997) e la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (firmata a Parigi il 17 dicembre 1997). Il Legislatore italiano ha inteso, altresì, mettersi al passo con le Legislazioni di molti Stati Europei e del mondo occidentale, che già prevedevano (e prevedono tuttora) una chiara responsabilità penale delle persone giuridiche: è il caso, ad esempio, del "corporate crime" di antica tradizione anglosassone o – più di recente - della responsabilità penale delle "personnes morales", sancita dalla novella al codice penale francese del 1994. Anche con riferimento ai Paesi extraeuropei, si ricorda che negli Stati Uniti la responsabilità penale delle persone giuridiche è ammessa sin dal 1909, a seguito di una pronuncia della Corte Suprema; l'Australia, invece, ha adottato tale principio nel proprio ordinamento con il "Criminal Code Act" del 1995, distinguendo persino una forma dolosa e una forma colposa di estrinsecazione della volontà colpevole della persona giuridica. Invero, la legislazione penale italiana non prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche; vige infatti il principio ben evidenziato da un antico brocardo di romanistica memoria, secondo cui "societas delinquere non potest". Detto principio si evince dalla disposizione di cui all'articolo 27 della Carta Costituzionale il quale, prevedendo, rispettivamente, che "La responsabilità penale è personale" (comma I, cit.) e che "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato" (comma III, cit.) evidenzia come il soggetto "autore" di un reato possa essere esclusivamente una persona fisica.

<sup>4</sup> Il procedimento finalizzato all'accertamento della responsabilità amministrativa degli enti è un procedimento che si evolve "in parallelo" rispetto al diverso procedimento penale instauratosi al fine di accertare la responsabilità del dipendente sospettato di aver commesso uno dei reati indicati dal Decreto. Infatti, successivamente alla commissione del reato da parte del dipendente, è prevista l'apertura di due separate indagini e due autonomi processi penali: uno a carico del dipendente, per il reato dallo stesso commesso; l'altro, invece, a carico della società datrice di lavoro, in persona del legale rappresentante (presidente o amministratore delegato), per l'accertamento della responsabilità amministrativa della società e l'eventuale applicazione delle relative sanzioni (pecuniarie e interdittive).

## 2.2 I soggetti interessati

Il Decreto introduce nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come persone giuridiche, società, associazioni, consorzi, enti pubblici economici, ecc.) (di seguito gli "Enti" o "Ente") per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi Enti, dai seguenti soggetti (come precisato dall'art. 5 del Decreto):

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (di seguito, i "Soggetti Apicali");
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (di seguito, i "Subordinati" o "Sottoposti").

Occorre notare, tuttavia, che il Decreto non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali (Regioni, Province e Comuni), agli enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (quali i sindacati e i partiti politici) (art. 1, comma III, del Decreto).

## 2.3 La responsabilità amministrativa dell'Ente

La disposizione contenuta nell'articolo 5 del Decreto prevede che la violazione di legge posta in essere dai Soggetti Apicali e/o dai Subordinati sia idonea a far sorgere la responsabilità amministrativa dell'Ente solo nel caso in cui la violazione risulti finalizzata a favorire l'Ente stesso, e cioè qualora l'illecito sia perpetrato **nell'interesse o a vantaggio** di quest'ultimo.

Pertanto, nel caso in cui detti Soggetti Apicali e/o Subordinati abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi, qualsivoglia responsabilità amministrativa dell'Ente è da escludersi (art. 5, comma 2, del Decreto) (la distinzione che appare così netta nei precetti indicati, nella pratica quotidiana non mancherà di creare difficoltà all'Interprete. Invero, è facile immaginare che vi possa essere commistione nel comportamento del Soggetto Apicale e/o Subordinato che tende a realizzare un interesse proprio nell'esercizio di una attività aziendale, ottenendo così un vantaggio personale e diretto, ma perseguendo un risultato positivo per l'ente).

L'Ente, nelle ipotesi di commissione di un reato da parte di una persona fisica, risponde a titolo di responsabilità autonoma, per colpa, consistente nella negligenza per non essersi dotato di una organizzazione tale da impedire la realizzazione del tipo di reato verificatosi. Il mancato adempimento fonda il rimprovero di colpevolezza per il reato che ne sia derivato ("non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo").

Come si vedrà in seguito, la *ratio* del modello risulta finalizzata alla implementazione di un rigido sistema di prevenzione basato sulla divisione dei poteri, in grado di dare evidenza all'interprete dell'elemento soggettivo che abbia connotato la commissione del reato (i.e., il dolo, e cioè l'effettiva volontà o intenzione del soggetto di commettere la violazione di legge). Tanto più elevato sarà il sistema di prevenzione, tanto più facilmente l'Ente sarà in grado di dimostrare che l'azione commessa dal Lavoratore fosse esclusivamente "pro domo sua" e non, piuttosto, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

La responsabilità dell'Ente sussiste anche quando non sia stato identificato l'autore materiale del reato, o anche quando lo stesso, identificato, non sia imputabile, nonché – come si vedrà più avanti – in caso di operazioni societarie (trasformazioni, fusioni e scissioni, conferimento).

## 2.4 I reati presupposto

I reati contestabili (c.d. **reati presupposto**) da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'Ente sono espressamente indicati nel Decreto.

In particolare, il Decreto distingue i vari reati in ciascuna delle seguenti categorie: i reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25) e contro il suo patrimonio (art. 24); i reati informatici e il trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*); i reati di criminalità organizzata (art. 24-*ter*); i reati in materia di falsità in monete in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*); i reati contro l'industria ed il commercio (art. 25-*bis*.1); i reati societari (art. 25-*ter*); i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*); i reati commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1); i reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*); i reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies*); ; i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*) e i reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni e utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*); i reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*); il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*); i reati in materia ambientale (art. 25-*undecies*); il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*); i reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*).

La versione originaria del Decreto inizialmente prevedeva soltanto alcuni reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Per effetto delle modifiche e integrazioni apportate dalla legislazione successiva, la casistica dei reati si è di gran lunga ampliata.

Si elenca di seguito la lista dettagliata dei reati che sono attualmente richiamati dal Decreto:

- 1) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto, secondo le modifiche apportate dalla Legge n. 190/2012):
  - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.);
  - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316 ter c.p.);
  - Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);
  - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
  - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)
  - Concussione (art. 317 c.p.);
  - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.; art. 321 c.p.);
  - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, semplice e aggravata (art. 319 c.p., art. 319-*bis* c.p.; 321 c.p.);
  - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.; art. 321 c.p.);
  - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
  - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.; art. 321 c.p.);

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
  - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.).
- 2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto - introdotto dalla L. 48/2008 e s.m.i.):
- Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
  - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
  - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
  - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
  - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* del c.p.);
  - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies*);
  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
  - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
  - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
  - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).
- 3) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto - introdotto dalla L. 94/2009):
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
  - Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù o servitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, comma III *bis*, d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
  - Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
  - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
  - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
  - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
  - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di

esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo<sup>5</sup> (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

- 4) Reati di falso nummario (art. 25-*bis* del Decreto – introdotto dal D.L. n. 350/2001, convertito, con modificazioni, dalla L. 409/2001, e s.m.i.):
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
  - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
  - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
  - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
  - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
  - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
  - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
  - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
  - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
  - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- 5) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis.1* del Decreto - introdotto dalla legge n. 99/2009):
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
  - Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-*bis* c.p.);  
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514);
  - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
  - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
  - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
  - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);  
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).
- 6) Reati societari (art. 25-*ter* del Decreto - introdotto dal D.lgs. 11 aprile 2002 n.61, e s.m.i.):
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
  - Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.)<sup>6</sup>
  - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)<sup>7</sup>;

<sup>5</sup> Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 *joule*, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

<sup>6</sup> Reato inserito dall'art. 12, comma 1, lett. c), Legge 27 maggio 2015, n. 69.

- Falso in prospetto (art. 173-*bis* D.lgs. 58 del 1998, come novellato dall'art. 34 della legge n. 262 del 2005);
  - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.)<sup>8</sup> ;
  - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
  - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
  - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
  - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
  - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
  - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-*bis* c.c.);
  - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
  - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
  - Corruzione tra privati (art. 2635, III c., c.c.)<sup>9</sup>
  - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
  - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
  - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).
- 7) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o dalle leggi speciali (art. 25-*quater* del Decreto - aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n.7, e s.m.i.):
- Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale:
    - associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
    - assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
    - arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
    - organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*.1 c.p.)
    - addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.);
    - condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
    - attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
    - atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
    - sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
    - istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
  - Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dalle leggi speciali:

<sup>7</sup> Il nuovo disposto dell'art. 2622 c.c. – come modificato dall'art. 11 della Legge 27 maggio 2015, n. 69, e inserito nel catalogo dei reati 231 per effetto dell'art. 12, comma 1, lett. d) della Legge citata – sostituisce il precedente reato di "False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori", previsto dalla medesima disposizione secondo la previgente formulazione.

<sup>8</sup> Si tenga presente che il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nell'abrogare l'art. 2624 c.c. e modificare l'art. 2625 c.c., non effettua il coordinamento con l'art. 25-*ter* del Decreto.

<sup>9</sup> Si segnala che il reato di "corruzione tra privati" è stato inserito dalla Legge n. 190/2012.

- misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 convertito con mod. nella L. 6 febbraio 1980, n.15);
  - Delitti previsti dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.
- 8) Pratiche di mutilazioni degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto - aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n.7, art. 8, e s.m.i.):
- Pratiche di mutilazione di organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).
- 9) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqües* del Decreto - aggiunto dalla L. 11 agosto 2003 n. 228, art. 5, e s.m.i.):
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
  - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
  - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
  - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater*);
  - Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.);
  - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqües* c.p.);
  - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
  - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
  - Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.)<sup>10</sup>.
- 10) Delitti di abuso di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto - aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n.62, art. 9):
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, c.d. "T.U.F.");
  - Manipolazione del mercato (art. 185 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, c.d. "T.U.F.");
  - Responsabilità dell'ente (art. 187-*quinqües* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, c.d. "T.U.F.")<sup>11</sup>.
- 11) Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto - aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n.123, art. 9):
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
  - Lesioni personali colpose (art. 590, III comma, c.p.).
- 12) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies* del Decreto - aggiunto dal D.lgs. 21 novembre 2007 n.231 art. 63, co. 3, e s.m.i.):
- Ricettazione (art. 648 c.p.);
  - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
  - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
  - Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1)<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> Reato inserito dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39.

<sup>11</sup> La responsabilità dell'ente per i reati indicati dalla disposizione di cui all'art. 187-*quinqües* del D.lgs. 58/1998 non risulta espressamente dal Decreto Legislativo 231/2001; tuttavia, la stessa è prevista dalla disposizione citata.

<sup>12</sup> Si segnala che il reato di Autoriciclaggio è stato inserito dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186.

- 13) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto - aggiunto dalla Legge del 23 luglio 2009, n. 99):
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma I, lett. a-bis), L. 633/1941);
  - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicità, con usurpazione della paternità dell'opera ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, L.633/1941);
  - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; rimozione arbitraria o elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis*, comma 1, L. n. 633/1941);
  - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati, su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis*, comma 2, L. 633/1941);
  - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter*, L. 633/1941);
  - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies*, L. 633/1941);
  - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies*, L. 633/1941).
- 14) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto - aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n.116, art. 4):
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

- 15) Reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto, introdotto dal D.lgs. 121/2011, e s.m.i.)
- Inquinamento ambientale (articolo 452-*bis* c.p.);
  - Disastro ambientale (articolo 452-*quater* c.p.);
  - Delitti colposi contro l'ambiente (articolo 452-*quinqies* c.p.);
  - Circostanze aggravanti (articolo 452-*octies* c.p.);
  - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-*sexies* c.p.);
  - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (articolo 727-*bis* c.p.);
  - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (articolo 733-*bis* c.p.);
  - Sanzioni penali (articolo 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "codice ambientale")
  - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256, commi 1, lettera a) e b), 3, 5 e 6, primo periodo);
  - Bonifica dei siti (articolo 257, commi 1 e 2 codice ambientale);
  - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (articolo 258, comma 4, secondo periodo codice ambientale);
  - Traffico illecito di rifiuti (articolo 259, comma 1 codice ambientale);
  - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260, commi 1 e 2 codice ambientale);
  - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (articolo 260-*bis* commi 6, 7 secondo e terzo periodo e 8, primo periodo codice ambientale);
  - Sanzioni (articolo 279, comma 5 codice ambientale);
  - Articoli 1, commi 1 e 2, 2, commi 1 e 2, 3-*bis*, comma 1 e 6 comma 4 L. 7 febbraio 1992, n. 150;
  - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (articolo 3, comma 6 L. 28 dicembre 1993, n. 549);
  - Inquinamento doloso (articolo 8, commi 1 e 2 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
  - Inquinamento colposo (articolo 9, commi 1 e 2 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).
- 16) Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto – introdotto dal D.lgs. 109/2012, art. 2):  
Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-*bis*, D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998).
- 17) Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto – introdotto dalla Legge Europea 20 novembre 2017, n. 167), ad oggi abrogato dall'art. 7 D.Lgs. 21/2018.
- 18) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto – introdotto dall'art. 5, comma 1, della L. 3 maggio 2019, n. 39)
- 19) Reati tributari (art. 25-*quinqiesdecies* del Decreto – introdotto dall'art. 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157):
- Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e comma 2-*bis* del d.lgs. 74/2000);
  - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs. 74/2000);

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e comma 2-bis del d.lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del d.lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del d.lgs. 74/2000).

Nell'ordinamento italiano, oltre che dal Decreto, la responsabilità amministrativa degli enti è prevista anche in ulteriori atti normativi. E' il caso, ad esempio, della Legge 16 marzo 2006 n. 146<sup>13</sup>, la quale ricollega la responsabilità amministrativa degli enti alla commissione di determinati "Reati transnazionali".

In particolare, il "Reato transnazionale" è definito (art. 3, Legge 146/2006) come "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato", il quale:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

In relazione alle singole fattispecie idonee a far sorgere la responsabilità amministrativa degli Enti di cui alla Legge 146 citata, l'art. 10 individua i seguenti delitti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater*, D.P.R. n. 43/1973);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/1990);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

## 2.5 Le sanzioni

Il Decreto stabilisce che le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato siano le seguenti:

- **sanzioni pecuniarie** (art. 10 del Decreto)<sup>14</sup>;

<sup>13</sup> "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001."

<sup>14</sup> Il Decreto prevede che le sanzioni pecuniarie siano sempre applicate in caso di accertata responsabilità dell'Ente e che tale applicazione avvenga per "quote", in numero non inferiore a cento e non superiore a mille. L'importo di ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e non è consentito il pagamento in misura ridotta (cfr. art. 10, comma 3 del Decreto). Il giudice, nel commisurare la sanzione pecuniaria applicabile, fissa l'importo della quota sulla base delle condizioni economiche e

- **sanzioni interdittive** (art. 13 del Decreto)<sup>15</sup>;
- **confisca** (art. 19 del Decreto)<sup>16</sup>;
- **pubblicazione della sentenza** (art. 18 del Decreto)<sup>17</sup>.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, (i) le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà nel caso di tentativo, con riferimento ai reati individuati dagli artt. 24 e seguenti del Decreto (tranne che per i reati di cui all'art. 25-septies e per le fattispecie di cui alle leggi speciali che hanno integrato il Decreto), mentre (ii) l'Ente non sarà responsabile nel caso in cui impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

## 2.6 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del Decreto, gli Enti possono essere chiamati a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso Decreto – commessi all'estero. I presupposti (previsti dalla norma, ovvero desumibili dal complesso del Decreto) su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un Soggetto Apicale funzionalmente legato all'Ente;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 cod. pen. Il rinvio agli artt. 7-10 cod. pen. è peraltro da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-quinquies del Decreto, sicché – anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del Decreto – a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 cod. pen., l'Ente potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc.

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del Codice Penale, l'Ente risponde a condizione che nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

---

patrimoniali dell'Ente in modo da rendere efficace la sanzione. L'Ente sarà tenuto a rispondere della sanzione pecuniaria entro i limiti del suo patrimonio o del fondo comune (cfr. art. 11, comma 2, del Decreto).

<sup>15</sup> Il Decreto prevede che, per alcune fattispecie di reato, siano irrogate delle sanzioni interdittive (individuate dal secondo comma dell'art. 9 del Decreto) nelle ipotesi tassativamente previste. Tali sanzioni interdittive sono le seguenti: a) interdizione dall'esercizio dell'attività. Tale sanzione si applica soltanto quando le altre sanzioni risultano inadeguate alla fattispecie e comporta la sospensione o la revoca delle licenze o concessioni funzionali all'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Il divieto può essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinati settori dell'amministrazione; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Mentre la sanzione pecuniaria si applica in ogni caso, la sanzione interdittiva si applica soltanto in relazione ai reati per i quali tale sanzione è espressamente prevista (reati di cui agli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-septies, 25-octies e 25-novies e 25-undecies del Decreto, nonché per i reati transnazionali di cui alla Legge 146/2006) in presenza di reiterazione dell'illecito o nel caso in cui l'Ente abbia tratto un profitto rilevante dal reato che sia stato commesso da Soggetti Apicali o da Subordinati agevolati da gravi carenze organizzative dell'Ente. Si noti che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio, sia in via cautelare, qualora vi siano (i) gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e (ii) fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

<sup>16</sup> La confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta dal giudice, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e salvi i diritti acquisiti dai terzi di buona fede. Qualora non sia possibile eseguire la confisca sul prezzo o sul profitto del reato, la stessa potrà essere disposta su altri beni, utilità o denaro di valore equivalente.

<sup>17</sup> Il giudice può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna quando nei confronti dell'Ente sia applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione deve essere effettuata a spese dell'Ente in uno o più giornali nonché mediante affissione nel comune in cui l'Ente ha la propria sede.

### 3. I Modelli di organizzazione, gestione e controllo e l'esclusione di responsabilità amministrativa dell'Ente

#### 3.1 I requisiti dei Modelli per l'efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa dell'Ente

Il Decreto prevede, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, che **l'Ente possa andare esente da responsabilità amministrativa** per i reati commessi a suo vantaggio o nel suo interesse sia dai Soggetti Apicali, sia dai Subordinati, qualora l'Ente stesso dimostri di essersi dotato e di aver efficacemente attuato, prima della commissione del fatto costituente reato, effettivi modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. L'adeguata organizzazione rappresenta pertanto il solo strumento in grado di escludere la "colpa organizzativa" dell'ente e, conseguentemente, di evitare o quanto meno attenuare l'applicazione delle sanzioni a carico dello stesso.

In particolare, per i **reati commessi da Soggetti Apicali**, l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (di seguito, il "**Modello**");
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo indipendente e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito, l'"**Organismo di Vigilanza**" ovvero l'"**OdV**");
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente le previsioni del Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso dei **reati commessi dai Subordinati**, il Decreto prevede che l'Ente può andare esente da responsabilità nell'ipotesi in cui la commissione del reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui al primo e secondo comma dell'art. 7 del Decreto).

Il Decreto prevede inoltre che – in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati – i Modelli, quanto **all'efficacia**, debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- definire misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

In merito a quest'ultimo requisito, la Legge 179/2017 ha introdotto, in analogia ai modelli e sistemi anticorruzione, la necessità di:

- definire forme e strumenti di segnalazione idonei a garantire la riservatezza del segnalante, con divieto di atti ritorsivi o discriminatori a carico del segnalante (c.d. *whistleblowing*)

La caratteristica dell'effettività del Modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell'art. 7, comma 4, richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Sebbene gli Enti possano decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione, è evidente che l'adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo è, per gli Enti stessi, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal decreto. Inoltre, si tenga presente che tale esimente potrà avere effetto solo se l'ente continuerà ad aggiornare il Modello e i suoi protocolli nel corso del tempo a seconda delle problematiche che possono di volta in volta trovare applicazione nei confronti dell'Ente stesso.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituisce, dunque, la misura della diligenza definita dal legislatore e ha una doppia valenza:

- **scriminante**, se è adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto costituente reato;
- **attenuante**, nel caso in cui sia adottato – nel corso di un procedimento giudiziario conseguente alla commissione di un reato-presupposto - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, garantendo così una riduzione da un terzo alla metà della pena pecuniaria e l'esenzione dalle sanzioni interdittive.

### 3.2 Ulteriori precisazioni

Il Modello è un atto di emanazione dell'organo dirigente (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, primo comma, lettera a) e le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale - intese come modifiche delle regole e dei principi generali - sono rimesse alla competenza del Consiglio Direttivo.

L'onere di dotarsi di tali modelli risponde alla funzione preventiva cui si ispira il nuovo sistema e comporta una maggiore razionalizzazione nell'impiego delle risorse e nella predisposizione dei controlli interni, già presenti in molte realtà aziendali di notevoli dimensioni<sup>18</sup>. Pertanto, in conformità alla prescrizione contenuta alla lettera c) del comma 1 dell'art. 6, il Modello adottato dall'Ente deve essere congegnato in modo tale da consentire soltanto una elusione fraudolenta.

Nell'ottica della efficacia preventiva di cui *supra*, il Modello dovrebbe, in primo luogo, richiamare il sistema delle deleghe, in modo da potersi sempre risalire in maniera celere e sicura al responsabile di una determinata area di lavoro; inoltre, esso dovrebbe contenere un Codice Etico, un insieme di protocolli (principi di controllo e principi di comportamento), nonché un documento di valutazione del rischio di commettere un reato che deve esplicitare se e in che termini sia possibile la commissione dei reati che determinano la responsabilità amministrativa della società.

<sup>18</sup> Si veda la Relazione ministeriale al Decreto.

Dall'insieme delle succitate prescrizioni emerge che i modelli devono introdurre, dopo avere effettuato una adeguata ricognizione delle aree a rischio di reato, precisi paradigmi procedurali cui attenersi nella formazione ed attuazione delle scelte aziendali.

### 3.3 Le nuove Linee Guida di Confindustria

Il Legislatore delegato non ha predeterminato il contenuto dei modelli, in significativa e logica considerazione della eterogeneità degli enti destinatari della normativa. Tuttavia, il Decreto ha previsto che i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare osservazioni sulla idoneità di tali modelli a prevenire i reati (art. 6, comma 3).

A tale riguardo, la predisposizione del presente Modello tiene conto delle Linee Guida di Confindustria<sup>19</sup> emanate il 7 marzo 2002 e da ultimo aggiornate a marzo 2014<sup>20</sup> (di seguito, le "**Linee Guida**"), le quali rappresentano il parametro di riferimento per imprese ed associazioni per la concreta articolazione ed elaborazione dei Modelli e nella individuazione di un organo di controllo.

I punti fondamentali delle "Linee Guida" possono essere così schematizzati:

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del Sistema di Controllo sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali e informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo deve essere informato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice civile e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'OdV (*i.e.*, autonomia ed indipendenza, professionalità, continuità d'azione); qualora non si voglia procedere alla creazione di un OdV *ad hoc*, le Linee Guida individuano, tra le funzioni normalmente già presenti all'interno di aziende medio-grandi, l'*Internal*

<sup>19</sup> "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231"

<sup>20</sup> Tali Linee Guida sono state altresì definitivamente approvate dal Ministero della Giustizia il 21 luglio 2014.

*Auditing* come funzione che – se ben posizionata e dotata di strutture adeguate – può efficacemente svolgere la funzione di OdV;

- obblighi da parte delle funzioni aziendali e, segnatamente, di quelle individuate come maggiormente “a rischio”, di fornire informazioni all’OdV, sia su base strutturata (informazione periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili (in quest’ultimo caso l’obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire le linee gerarchiche);
- opportunità che ciascuna società del gruppo, in quanto singolarmente destinataria dei precetti del Decreto, svolga autonomamente l’attività di predisposizione e revisione del Modello. Tale attività potrà essere condotta anche in base a indicazioni e modalità attuative previste da parte della Società in funzione dell’assetto organizzativo e operativo di gruppo, senza che ciò determini una limitazione di autonomia da parte delle società controllate nell’adozione del Modello;
- opportunità che tra gli Organismi di Vigilanza delle varie società del gruppo si sviluppino rapporti informativi, organizzati sulla base di tempistiche e contenuti tali da garantire la completezza e tempestività delle notizie utili ai fini del compimento di attività ispettive da parte degli organi di controllo.

#### 4. Il Modello 231 del Consorzio

Sulla base ed in attuazione dei presupposti normativi sopra richiamati il presente documento, unitamente a tutti i suoi allegati e appendici, illustra il Modello, con il quale il Consorzio ha inteso attuare i principi di corretta gestione e prevenzione affermati dal Decreto. L'adozione del Modello va al di là delle prescrizioni del Decreto, che lo indicano come elemento facoltativo e non obbligatorio, costituisce, pertanto, un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio e/o sotto la sua direzione o vigilanza, affinché, nell'espletamento delle proprie attività, mettano in atto dei comportamenti corretti, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

##### 4.1 Finalità del Modello del Consorzio

Il Modello del Consorzio, così come riportato dal presente documento, rappresenta il sistema di regole operative e comportamentali che disciplinano l'attività del Consorzio, nonché gli ulteriori elementi di controllo di cui lo stesso si è dotato al fine di prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto da parte dei soggetti (apicali e/o sottoposti) che agiscono per proprio conto. Nei limiti delle attività svolte nell'interesse del Consorzio, si richiede a tutti i destinatari del Modello di porre in essere condotte tali da non comportare alcun rischio – neppure potenziale - di commissione dei suddetti reati.

In particolare, il presente documento si pone l'obiettivo di:

- a) ingenerare, in tutti coloro che operano in nome e/o per conto del Consorzio nelle cd. "aree a rischio reato"<sup>21</sup> e nelle cd. "aree strumentali alla commissione dei reati"<sup>22</sup>, la **consapevolezza** di poter commettere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, un illecito in grado di determinare l'applicazione di sanzioni sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti del Consorzio;
- b) ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dal Consorzio in quanto (anche nel caso in cui l'Ente fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici e morali cui il Consorzio ha deciso di attenersi nell'espletamento della propria missione istituzionale;
- c) informare di conseguenza tutti i possibili destinatari del Modello dell'esigenza di un puntuale, costante e rigoroso rispetto dello stesso e della circostanza che alla sua eventuale violazione consegue l'applicazione di severe **sanzioni** disciplinari;
- d) definire il quadro normativo interno ed i principi di funzionamento del modello stesso, al fine di consentire a tutti i destinatari di **conoscere** le fonti documentali di riferimento per le proprie attività ed i sistemi gestionali e di controllo implementati ai fini del **contenimento del rischio** di commissione dei reati presupposto;
- e) consentire al Consorzio, grazie ad una azione di monitoraggio e controllo continuo nelle aree a rischio o strumentali, di **intervenire tempestivamente** al fine di ridurre il citato rischio di commissione dei reati.

<sup>21</sup> Ovvero attività/processi nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto della responsabilità dell'Ente (ad impatto diretto).

<sup>22</sup> in quanto attività/processi nei quali, pur non ravvisandosi un rischio diretto di commissione dei reati, si possono concretizzare atti ed operazioni funzionali od utili rispetto alla commissione degli stessi.

## 4.2 Individuazione degli obiettivi per l'attuazione del D.lgs. 231/2001

Attraverso l'adozione del Modello, il Consiglio Direttivo ha inteso attuare i principi di corretta gestione e prevenzione penale affermati dal Decreto, per garantire la massima trasparenza nell'attività gestionale e continuando ad ispirare la stessa non soltanto ai principi etici largamente condivisi, ma anche ai principi di economicità, corretta gestione e prevenzione penale.

L'obiettivo che, sin dall'inizio, si è inteso perseguire è, da un lato, la realizzazione di un sistema di organizzazione, controllo e gestione in grado di definire le attività poste in essere dai Soggetti Apicali e Subordinati nell'esercizio delle rispettive funzioni e, dall'altro, di prevedere le condotte penalmente rilevanti in misura tale da consentire il perseguimento dell'interesse del Consorzio in ogni sua parte, in conformità ai principi di eticità gestionale, di buona prassi amministrativa, nonché ai precetti di rilievo penale.

Attraverso l'adozione e il progressivo aggiornamento del Modello, il Consorzio intende perseguire i seguenti obiettivi:

- rendere noto - a tutto il personale del Consorzio e a tutti coloro che con la stessa collaborano o intrattengono rapporti d'affari (i "**Destinatari**") - che il Consorzio condanna, nella maniera più assoluta, condotte contrarie a leggi, regolamenti, norme di vigilanza o comunque in violazione della regolamentazione interna e dei principi di sana e trasparente gestione dell'attività cui il Consorzio si ispira;
- informare tutti i Destinatari in merito alle gravose sanzioni amministrative applicabili alla Consorzio nel caso di commissione di reati annoverati nel Decreto;
- assicurare, per quanto possibile, la prevenzione della commissione di illeciti, anche penali, nell'ambito del Consorzio mediante: i) il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio; ii) la formazione di tutti i Destinatari, garantendo la corretta realizzazione dei vari compiti attribuiti ai lavoratori; iii) l'istituzione di un sistema sanzionatorio per i casi di violazione del Modello stesso.

## 4.3 Struttura del Modello

Il Consorzio, in applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto, ha identificato le aree a rischio di perpetrazione dei reati espressamente indicati nel "catalogo 231" e ha adottato il presente Modello, che si compone di due Parti:

- la Parte Generale
- la Parte Speciale

La **Parte Generale** è volta ad illustrare la funzione, i principi, nonché i contenuti del Modello. In particolare, la stessa si articola in maniera tale da dare evidenza dell'impatto della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti all'interno del nostro ordinamento, delineandone, in particolare, i soggetti interessati, i reati che ne rappresentano il presupposto e le condizioni per un efficace funzionamento del Modello stesso.

La **Parte Speciale**, che costituisce a tutti gli effetti parte integrante del Modello, consta dei seguenti Allegati:

Allegato A – Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti

Allegato B – Codice Etico e di Comportamento

Allegato C - Elenco dei reati 231 e descrizione dei comportamenti illeciti.

Parte 1 – I reati in danno della pubblica amministrazione

Parte 2 – I reati societari

Parte 3 – I reati di ricettazione, riciclaggio ed impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Parte 4 – I reati di omicidio colposo e lesione gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Parte 5 – I delitti informatici e trattamento illecito di dati

Parte 6 – I delitti di criminalità organizzata e reato di induzione a non rendere dichiarazione mendaci all’Autorità Giudiziaria

Parte 7 – I delitti di falsità in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l’industria e il commercio

Parte 8 – I delitti in materia di violazione del diritto d’autore

Parte 9 – I delitti con finalità di terrorismo o di eversione all’ordine democratico

Parte 10 – I reati di abuso di mercato

Parte 11 – I reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Parte 12 – I reati ambientali

Parte 13 – Xenofobia e razzismo

Parte 14 – I reati tributari

Allegato D – Procedure e regolamenti correlati

Allegato E - Misure integrative di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Inoltre, costituiscono parte integrante del presente Modello:

- il Regolamento Organizzativo.
- il Regolamento Operativo e il Regolamento Interno.

#### 4.4 Destinatari

Il Modello è indirizzato a tutti i Destinatari e, quindi, a quanti si trovino a svolgere le attività identificate a rischio.

Nello specifico, le disposizioni in esso contenute sono rivolte ai seguenti soggetti (c.d. “**Destinatari**”):

- i membri del Consiglio Direttivo, il Direttore, i Dipendenti;
- i Terzi Destinatari, ovvero tutti coloro che, sebbene esterni al Consorzio, operano, direttamente o indirettamente, per il Consorzio (ad es., procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali, etc.).

A tale fine, il Consorzio cura la diffusione del Modello all'interno di tutta il consorzio e assicura l'informazione dei Destinatari, predisponendo altresì adeguati programmi di formazione in materia 231 a favore dei lavoratori dipendenti.

Inoltre, il Consorzio assicura l'osservanza del Modello anche da parte dei Terzi Destinatari, attraverso la previsione, come meglio si dirà in seguito, di clausole contrattuali che obbligano tali soggetti al rispetto del Modello, incluso il Codice etico e i Protocolli di Decisione.

#### 4.5 Le caratteristiche del Consorzio

Il Consorzio è un consorzio, senza scopo di lucro, dotato di personalità giuridica<sup>23</sup>, partecipato e controllato esclusivamente dalle principali camere di commercio italiane, con sede legale in Milano, via Meravigli 9/b, costituito in data 12 settembre 1986 e approvato con Decreto Ministeriale del 3 luglio 1986. È inoltre qualificabile come soggetto *in house providing* rispetto ai propri consorziati, così riportato e richiamato dallo statuto approvato in Assemblea straordinaria in data 5 dicembre 2018.

Il Consorzio è una struttura del sistema camerale italiano, ai sensi della L. 29 dicembre 1993, n. 580 ed è partecipato attualmente dai seguenti soggetti istituzionali:

- (i) Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ("**Unioncamere**");
- (ii) Camere di Commercio;
- (iii) Unioni regionali delle camere di commercio.

La configurazione di dettaglio dei soci, periodicamente aggiornata, è disponibile nella sezione "Società-Trasparente" del sito del Consorzio.

Il controllo analogo "congiunto" esercitato dai consorziati unitamente alla destinazione prevalente dell'attività svolta dal Consorzio a favore dei consorziati stessi rendono inquadrabile il relativo rapporto nell'ambito dell'*in house providing*. Lo schema dell'*in house providing* comporta che il Consorzio costituisca una sorta di articolazione organizzativa degli enti che la partecipano e che quindi la sua autonomia gestionale e le sue capacità decisionali non siano sostanzialmente distinte da quelle degli enti medesimi. Infatti, il Consorzio rappresenta una struttura stabile a supporto dei propri consorziati.

Il Consorzio, compatibilmente con il ruolo istituzionale delle camere di commercio, svolge azioni volte a promuovere l'accesso delle PMI al mercato del credito e ai mercati finanziari, nonché promuove e sostiene lo sviluppo di nuove e più articolate forme di finanza per i sistemi locali e di sostegno alle dinamiche di finanziamento delle PMI, nonché di sviluppo di esperienze innovative nel settore dei servizi finanziari al territorio.

Il Consorzio è qualificabile come "amministrazione aggiudicatrice" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016.

<sup>23</sup> Con Decreto Ministeriale n. 3094 del 28 marzo 1991, registrato alla Corte dei Conti il 2 luglio 1991, registro n. 12 Industria, foglio n. 371, è stata riconosciuta la personalità giuridica del Consorzio.

## 4.6 La *governance* e il sistema organizzativo del Consorzio

La *governance* e il sistema organizzativo del Consorzio sono strutturati in modo da favorire il corretto ed efficiente espletamento dell'attività svolta dalla Consorzio. Si analizzano di seguito i principali aspetti caratterizzanti il Consorzio.

### 4.6.1 La *governance* del Consorzio

**Assemblea.** L'Assemblea è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla legge e dallo Statuto. Essa è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. L'Assemblea, come previsto dall'art. 24 e ss. dello Statuto, si avvale di un **Comitato per il controllo analogo** con il compito di vigilare e controllare, anche richiedendo informazioni e documentazione, la corretta attuazione degli indirizzi strategici deliberati, concorrendo in tal modo all'attuazione del controllo analogo da parte dei consorziati.

**Consiglio Direttivo.** Il Consiglio Direttivo del Consorzio, composto da 5 membri (ivi compreso il Presidente e il Vice Presidente), è investito in via esclusiva della gestione del Consorzio e quindi dei più ampi poteri (esplicitati dall'art. 9 dello Statuto) per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che lo Statuto e la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare, anche fra persone estranee allo stesso, un Direttore per coordinare l'attuazione dei programmi e delle attività consortili in aderenza alle deliberazioni e alle direttive degli organi sociali, determinandone i poteri e gli emolumenti. Inoltre, il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza del Consorzio.

**Presidente.** Il Presidente ha la rappresentanza legalmente del Consorzio nei confronti di terzi ed in giudizio ed esercita ogni attribuzione a lui assegnata dalla legge o dall'Assemblea.


**Direttore.** Il Direttore è il responsabile del raggiungimento degli obiettivi di gestione ed amministrazione del Consorzio fissati dall'Assemblea, nonché delle attività da lui assegnate dallo Statuto o dal Consiglio Direttivo.

**Collegio dei Revisori dei Conti.** Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi (incluso il Presidente) e due membri supplenti, i quali restano in carica tre esercizi. Al Collegio dei revisori dei conti è affidato il compito di vigilanza:

- sull'osservanza della legge e dello statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del Consorzio e sul suo corretto funzionamento.

### 4.6.2 Il sistema organizzativo del Consorzio

La struttura organizzativa del Consorzio, ancorchè di piccole dimensioni, è definita e formalizzata attraverso la propria pianta organica (organigramma) nell'ambito della quale sono evidenziati ruoli, funzioni e linee di rapporto gerarchico. A tale proposito cfr. *Figura 1*.



Il sistema organizzativo del Consorzio, stante la limitatezza della struttura e i poteri attribuiti, intende realizzare la necessaria separazione di compiti, ruoli e responsabilità, nonché la migliore gestione operativa possibile, in modo tale da definire in maniera precisa e dettagliata le competenze e le relative responsabilità di ciascun ruolo. Le regole organizzative del Consorzio sono specificate all'interno del "Regolamento Organizzativo", che indica le competenze fondamentali degli organi e delle Funzioni, nonché i criteri ai quali si ispirano i processi decisionali e gestionali del Consorzio. Come evidenziato in *Figura 1* l'assetto organizzativo del Consorzio si articola in una Direzione, cui è preposto il Direttore, due Aree Funzionali (Area Operativa e Area Servizi Interni) che rispondo direttamente al Direttore, a loro volta distinte in Funzioni.

### **Le Aree Funzionali e Funzioni Aziendali**

Le Aree Funzionali, organizzativamente collocate in posizione gerarchicamente sotto ordinata rispetto al Direttore, sono le strutture costituite al fine di coordinare ed integrare le funzioni operative appartenenti a settori omogenei.

Le Funzioni, rilevanti ai fini della predisposizione del presente Modello, sono strutture complesse responsabili di uno specifico servizio e di specifici compiti, dotate di piena autonomia tecnico-professionale e si articolano come segue:

a) le Funzioni afferenti all'**Area Operativa** sono:

- Funzione Progetti Speciali;
- Funzione Progetti e Assistenza Tecnica;
- Funzione Relazione con i soci e Sviluppo;
- Funzione Comunicazione, Eventi e Sviluppo digitale;

b) le Funzioni afferenti all'**Area Servizi Interni** sono:

- Funzione Amministrazione e Finanza;

- Funzione Segreteria e Affari Generali;
- Funzione Risorse umane (HR);
- Funzione Acquisti.

### **Le altre figure:**

Altra figura presente nella struttura organizzativa del Consorzio, rilevante ai fini della predisposizione del presente Modello, è l'**Organismo di Vigilanza (ODV)**<sup>24</sup>.

### **5.7 Individuazione delle aree di criticità a rischio per la commissione dei reati**

Al fine della predisposizione del presente Modello, il Consorzio, tenuto conto anche delle sue esigue dimensioni e attività, ha ritenuto di effettuare comunque un preliminare *risk assessment* che ha permesso di individuare le attività particolarmente sensibili o rilevanti alla luce dei rischi di cui al Decreto Legislativo 231/2001.

Preliminarmente è stato realizzato un c.d. *risk mapping* semplificato che ha permesso di inventariare e mappare le attività interne potenzialmente a rischio reato, analizzando i processi, la documentazione interna rilevante ai sensi del Decreto (es. procure, regolamenti, ecc.) al fine di comprendere le attività svolte nell'ambito di ciascuna Area del Consorzio, identificando quelle potenzialmente rilevanti ai sensi del Decreto.

Attraverso le attività di cui sopra, è stato possibile individuare le aree "a rischio reato" nelle quali è astrattamente ipotizzabile la commissione dei reati previsti dal Decreto e, all'interno di ciascuna area "a rischio", si è provveduto ad identificare le attività c.d. "sensibili" e le funzioni aziendali coinvolte in tali attività. Inoltre, per ognuna delle attività sensibili, sono state inventariate le modalità potenzialmente idonee alla commissione dei reati previsti dal Decreto.

È stato analizzato il sistema di controlli attualmente esistenti, verificando le procedure esistenti presso il Consorzio e il sistema organizzativo (c.d. fase "*as is*" analyses).

A seguito dell'analisi effettuata, per ogni categoria di Reati sono state individuate le varie aree/attività particolarmente sensibili, nonché gli organi e le Funzioni interne impattati. In particolare, i risultati di questa analisi saranno oggetto della Parte Speciale del presente Modello.

<sup>24</sup> La cui struttura e i cui compiti sono dettagliati *infra*.

## 5. Presupposti per un effettivo ed efficace funzionamento del Modello

### 5.1 Sistema di Controllo Interno

Il sistema di controllo interno ("SCI") del Consorzio è l'insieme delle regole, strutture organizzative e procedure volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi, nonché una conduzione dell'attività sana, corretta e coerente con il conseguimento degli obiettivi di:

- a. Conformità dell'attività del consorzio alla normativa vigente ed alle direttive aziendali (c.d. obiettivo di conformità);
- b. Attendibilità e integrità del sistema informativo (c.d. obiettivo di informazione);
- c. Efficienza ed adeguatezza del patrimonio del Consorzio (c.d. obiettivo operativo).

In particolare, i principali obiettivi del SCI del Consorzio si sostanziano nel garantire il raggiungimento degli obiettivi operativi, d'informazione e di conformità, come di seguito specificati:

- *l'obiettivo di conformità* assicura che tutte le operazioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali, nonché delle pertinenti procedure interne;
- *l'obiettivo di informazione* si esplica nella predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili per il processo decisionale all'interno dell'organizzazione e risponde, altresì, all'esigenza di assicurare documenti affidabili diretti all'esterno, nel rispetto della tutela della riservatezza del patrimonio informativo del consorzio;
- *l'obiettivo operativo* concerne l'efficacia e l'efficienza del Consorzio nell'impiegare le risorse, nel proteggersi da perdite e nella salvaguardia il proprio patrimonio. In tal caso, il SCI mira ad assicurare che, in tutta l'organizzazione, il personale operi per il conseguimento degli obiettivi del Consorzio e senza anteporre altri interessi a quelli del Consorzio stesso. E' necessaria, inoltre, la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, compatibilmente con le specificità e professionalità delle risorse interne, attuando ragionevolmente ogni possibile conflitto d'interessi;

Gli elementi strutturali su cui si basa il SCI del Consorzio sono di seguito elencati:

- Codice Etico e di Comportamento;
- Poteri e deleghe;
- Programmazione delle attività e controllo di strategico e gestionale (finalizzato ad orientare la definizione degli obiettivi/strategie aziendali, allo sviluppo del *budget* e del Piano Industriale);
- Sistema delle procedure operative, che regolamentano i processi interni ("**Regolamento Operativo**" e "**Regolamento Interno**");
- Sistemi informativi, che gestiscono le attività delle aree relative alla finanza e contabilità.

Un adeguato funzionamento del SCI deve sottostare ai seguenti principi:

- verificabilità, **documentabilità**, coerenza e congruenza di ogni operazione, transazione o azione;
- applicazione del **principio di separazione delle funzioni o segregazione dei compiti** (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- **dimostrabilità** anche documentale dell'effettiva operatività dei controlli interni in essere inclusi quelli di supervisione;

- previsione di un adeguato e applicato **Sistema Sanzionatorio** per la violazione delle norme del codice civile e delle procedure aziendali, con particolare riguardo ai protocolli/procedure previste dal presente Modello.

Il sistema dei controlli coinvolge responsabilmente, con ruoli diversi, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Direttore, il Comitato sul Controllo Analogico, l'Organismo di Vigilanza, nonché, più in generale, tutti i Dipendenti e Destinatari.

La tipologia di struttura dei controlli esistenti prevede:

- *Controlli di linea* svolti dalle singole Funzioni sui processi di cui hanno la responsabilità gestionale, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;
- *Attività di monitoraggio* o supervisione svolti dai responsabili di ciascun processo e volta a verificare il corretto svolgimento delle attività sottostanti sulla base di controlli di natura gerarchica;

Il SCI deve essere strutturato in modo tale che il "costo" per l'effettuazione dei necessari controlli non ecceda i benefici attesi dagli stessi.

## 5.2 Il Codice Etico e di Comportamento

Le disposizioni contenute nel **Codice Etico e di Comportamento** (di cui all'Allegato B della Parte Speciale) sono vincolanti per tutti i Destinatari del Modello (inclusi, quindi, anche i Terzi Destinatari).

Attraverso tale atto, il Consorzio impone il rispetto, sia nei comportamenti interni del Consorzio, che nelle condotte poste in essere verso l'esterno di essa, dei Principi Etici (rispettivamente, di trasparenza, integrità, lealtà, correttezza, efficienza, spirito di servizio, crescita professionale, collaborazione e rispetto della persona, concorrenza) e di ulteriori regole di condotta, a garanzia della sana, trasparente e corretta gestione del Consorzio.

Il complesso di regole comportamentali che vengono quindi introdotte costituiscono condizione imprescindibile per il conseguimento della missione del Consorzio.

Il Codice Etico e di Comportamento disciplina le condotte rilevanti, sotto il profilo etico, nella conduzione delle attività aziendali a cui i Dipendenti e i Terzi Destinatari devono attenersi.

Il rispetto delle disposizioni in esso contenute è strumentale al fine di rendere trasparente l'attività del Consorzio e di indirizzarne lo svolgimento, contribuendo a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con tutte le categorie di soggetti individui, gruppi o istituzioni comunque interessati all'attività del Consorzio (c.d. "stakeholder"), con cui il Consorzio entra in relazione (ad esempio, gli enti partecipanti, i collaboratori, gli utenti, i fornitori, le istituzioni, le associazioni di categoria, ecc.).

## 5.3 Le Procedure

Il Consorzio ha predisposto diverse "**Procedure**" per ciascuna area in cui fosse stata ravvisata un'ipotesi di rischio e per la quale non fosse stato identificato un sufficiente presidio di controllo.

Le Procedure contengono la disciplina ritenuta più idonea a governare il profilo di rischio individuato: si tratta di un insieme di regole forgiate sulla base di una dettagliata analisi di ogni singola attività e del relativo

sistema di prevenzione del rischio. Esse permettono di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.

Il processo di formazione ed adozione di una Procedura prevede:

- (i) il coinvolgimento dei soggetti responsabili della gestione delle attività a rischio, i quali esaminano ed esprimono un parere sul contenuto della Procedura;
- (ii) la disamina del Direttore, quale soggetto responsabile dell'operatività complessiva del Consorzio;
- (iii) successivamente, la Procedura viene condivisa dall'OdV (ove già costituito);
- (iv) infine, la Procedura riceve l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Una volta approvato, ciascuna Procedura viene formalmente recepita attraverso la diffusione e pubblicazione, rendendo così ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere attività nell'ambito del quale è stato individuato un profilo di rischio.

#### **5.4 Il sistema di deleghe e procure**

Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle proprie attività operative, il Consorzio ha conferito ad alcuni soggetti specifici (Direttore e Responsabile Amministrativo) poteri autorizzativi, (cosiddette deleghe di potere, conferenti il potere di autorizzare e di spesa), così come procure per l'esercizio di poteri delegati (di seguito procure).


In particolare, il Consorzio, coerentemente con la ridefinizione della struttura organizzativa legata agli eventi interni opera un aggiornamento e miglioramento del sistema di procure e deleghe, perseguendo congiuntamente gli obiettivi di renderlo pienamente adeguato con le filosofie organizzative e di rafforzarne l'efficacia in termini di controllo interno e di suddivisione dei compiti e responsabilità.

## 6. L'Organismo di Vigilanza

Oltre alla adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire i reati, l'articolo 6, comma 1, lettera b) del Decreto prescrive come condizione per la esclusione della responsabilità dell'ente che il compito di vigilare costantemente sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento sia affidato ad un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo: l'Organismo di Vigilanza (di seguito, l'"**OdV**" o l'"**Organismo**"), cui si rimanda.

### 6.1 l'OdV nel quadro del sistema di controllo interno

Come evidenziato nella figura di seguito rappresentata il sistema di controllo interno del Consorzio, ad esito dell'approvazione del presente Modello, presenta una pluralità di soggetti e organi coinvolti nelle attività.



In questo contesto, nell'ottica di conseguire sinergie e semplificazione nel sistema dei controlli, per effetto dell'approvazione del presente Modello, l'OdV ha rapporti costanti con il Collegio dei Revisori dei Conti, con il RPCT e con il DPO, con il quale sono istituiti specifici canali per lo scambio delle relative informative, nello specifico:

- a) dal Collegio dei Revisori dei Conti eventuali informative rese al Consiglio Direttivo o all'Assemblea su tematiche aventi impatto su specifici reati presupposto della responsabilità del Consorzio;
- b) dal RPCT: (i) eventuali segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 33/2013; (ii) la relazione annuale (predisposta secondo indicazioni ANAC) prevista all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel PPCT adottato dal Consorzio; (iii) specifiche segnalazioni di illeciti o comportamenti comunque rientranti nella definizione di "*maladministration*" come definite nell'aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione<sup>25</sup> che possano avere comunque impatto diretto o indiretto su specifici reati presupposto della responsabilità dell'Ente;
- c) dal DPO: (i) le notificazioni di violazione dei propri sistemi informatici (*data breach*) formalizzate all'Autorità al Garante ai sensi dell'art. 33 del Regolamento UE 2016/679; (ii) le relazioni periodiche sulle attività di vigilanza e controllo effettuate (come previste dal relativo modello di gestione), ove emergano criticità che possano avere impatto sui reati previsti dall'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001 (delitti informatici e trattamento illecito di dati).

A sua volta l'OdV provvede ad inoltrare ai predetti soggetti ciascuno per quanto di propria competenza i verbali (di audit, di monitoraggio, di riunione, etc.) nonché le relazioni periodiche sull'idoneità/efficacia del modello 231 formalizzate, ove i relativi contenuti e valutazioni effettuate possano presentare un impatto (ad es., in termini di non conformità, criticità etc.) sulle varie dimensioni della *compliance* di pertinenza di ciascuno di essi.

## 6.2 Struttura, Composizione e durata

Il Consorzio, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Decreto, istituisce l'OdV che ha il compito di vigilare, con continuità ed indipendenza, sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di promuovere e predisporre l'aggiornamento dello stesso. Ulteriori modalità di funzionamento dell'OdV sono disciplinate da un c.d. "Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza" approvato direttamente dall'OdV stesso (di seguito, il "**Regolamento OdV**").

Si tratta di un Organismo a **composizione monocratica**, il cui membro sarà scelto tra coloro che abbiano una conoscenza del Consorzio e che sia al contempo dotato di quell'autorevolezza e indipendenza tale da assicurare la credibilità e la cogenza sia dell'Organismo che delle sue funzioni.

L'OdV è nominato, con una durata triennale dalla nomina, dal Consiglio Direttivo del Consorzio, cui spetta, altresì, la valutazione periodica circa l'adeguatezza dell'OdV in termini di poteri conferiti, potendo apportare, mediante delibera, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

Tale configurazione, almeno in fase di prima stesura del Modello, è stata considerata adeguata in funzione:

- (i) delle dimensioni attuali del Consorzio;
- (ii) della ridotta complessità della sua attività ed articolazione;

<sup>25</sup> sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro"

- (iii) della composizione del rischio (sia in relazione ai cluster di reati di cui si è valutata l'applicabilità al contesto che alla valorizzazione degli stessi), anche in assenza di "indicatori di rischio" quali precedenti accadimenti pregiudizievoli che possano avere interessato l'operatività del Consorzio.

Si vuole sottolineare come tale configurazione dell'Organismo sia stata avallata sia dalle linee guida di Confindustria (prese a modello)<sup>26</sup> che dalla recente giurisprudenza<sup>27</sup>.

La composizione potrà essere rivalutata, eventualmente integrandola con ulteriori componenti, in funzione della crescita della complessità e delle dimensioni del Consorzio e dell'evoluzione dei rischi sulla base delle valutazioni effettuate in merito dall'OdV, a seguito di un congruo periodo di applicazione del Modello.

In ogni caso, a garanzia della effettività ed efficacia della sua azione, costituiscono **requisiti** indefettibili dell'OdV:

- *Autonomia e indipendenza*, da intendersi, rispettivamente, come autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente e, in particolare, dall'organo dirigente. In generale, si tratta di caratteristiche che finiscono col corrispondere alla assenza di condizionamenti di natura economica, interessi personali, situazioni di conflitto di interesse tra controllore e controllato, anche potenziali, e assenza di compiti operativi. Tali connotati appaiono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. A garanzia della sua indipendenza e dell'elevato livello della sua funzione, l'OdV effettuerà un'attività di *reporting* direttamente al Consiglio Direttivo e/o agli organi sociali. Inoltre, la qualifica del componente deve essere tale da assicurare, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo, l'assoluta autonomia delle sue valutazioni e determinazioni;
- *Professionalità*, da intendersi coincidente con il possesso di competenze tecniche/specialistiche in attività ispettive, consulenziali, ecc.; tale caratteristica è necessaria per l'espletamento delle delicate ed incisive funzioni da esso riconosciute;
- *Continuità di azione*, da permettere all'Organismo di lavorare costantemente sulla vigilanza del rispetto del Modello con i necessari poteri di indagine, di curare l'attuazione del Modello e assicurare il costante aggiornamento e rappresentare un referente costante per tutto il personale del Consorzio.

L'indipendenza e la professionalità dell'OdV devono costituire la più efficace dimostrazione della volontà del Consorzio di frapporre una barriera concreta tra la volontà di trasparenza e correttezza del consorzio stesso e la volontà (eventualmente fraudolenta) di chi al suo interno opera in maniera deviata.

### 6.3 Requisiti membro OdV

Il membro dell'OdV deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Autonomia;

<sup>26</sup> Cfr. par. 2.1 delle Linee guida Confindustria, rev. 2014, pagg. 55 e ss.: "la scelta tra l'una o l'altra soluzione (NDR: composizione monosoggettiva o plurisoggettiva) deve tenere conto delle finalità perseguite dalla stessa legge e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli. Come ogni aspetto del modello, anche la composizione dell'Organismo di vigilanza dovrà modularsi sulla base delle dimensioni, del tipo di attività e della complessità organizzativa dell'ente".

<sup>27</sup> Cfr. ordinanza del Tribunale di Parma del 26 maggio 2015 per quanto attiene l'inadeguatezza della composizione monocratica dell'ODV nel caso in cui la società avesse trascorsi negativi e quindi necessitasse di un sistema di vigilanza più incalzante.

- Indipendenza;
- Professionalità e Onorabilità.

Nello specifico, deve essere esente da:

- (i) Condanne, con sentenza anche non definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) ed anche se a pena sospesa condizionalmente ai sensi dell'art. 163 c.p., per uno dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti;
- (ii) situazioni di concreto o potenziale conflitto di interesse;
- (iii) rapporti di parentela con il Vertice del Consorzio.

La ricorrenza e la permanenza di tali requisiti verranno di volta in volta accertate dal Consiglio Direttivo sia in sede di nomina sia durante tutto il periodo in cui l'OdV resterà in carica. L'OdV è tenuto a comunicare, senza indugio al Consiglio Direttivo il venir meno dei requisiti sopra indicati.

Il nominativo e i riferimenti dell'OdV saranno pubblicati in apposita sotto-sezione della "Società Trasparente", così come previsto dalla determinazione ANAC n. 1134/2017.

#### 6.4 Cessazione e sostituzione dell'OdV

La cessazione dell'incarico dell'intero OdV può avvenire a seguito:

- i. Scadenza dell'incarico;
- ii. Revoca dell'OdV da parte del Consiglio Direttivo;
- iii. Rinuncia formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo.

La revoca dell'OdV può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza. Costituiscono ipotesi di giusta causa, a titolo esemplificativo e non esaustivo: una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico; il possibile coinvolgimento del Consorzio in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa, da parte dell'OdV.

La cessazione dalla carica di membro dell'OdV può avvenire per:

- i. Dimissioni;
- ii. Decadenza;
- iii. Revoca;
- iv. Morte.

In particolare:

**Dimissioni:** il membro può rassegnare le proprie dimissioni in ogni momento, tramite notifica scritta, con un preavviso di almeno 30 giorni, al Consiglio Direttivo specificandone – a pena di invalidità - le ragioni. Tale periodo è necessario perché il Consiglio Direttivo avvii e concluda le procedure per la sostituzione e nomina OdV. Le dimissioni sono efficaci a decorrere dal momento in cui il membro dimissionario è sostituito.

**Ineleggibilità/Decadenza:** l'originaria o sopravvenuta perdita dei requisiti comporta l'immediata automatica decadenza dall'incarico di membro dell'OdV, fermo restando quanto potrà essere previsto dal Regolamento OdV.

**Revoca:** Il Consiglio Direttivo può revocare il membro dell'OdV (con effetto dal momento in cui tale decisione è assunta) nei casi di: (i) grave malattia che può compromettere lo svolgimento delle attività; (ii) gravi mancanze nello svolgimento delle proprie attività o giusta causa (a titolo esemplificativo, intendendosi le seguenti ipotesi: coinvolgimento del membro dell'OdV in un procedimento penale avente ad oggetto la commissione di un delitto a titolo di indagato; violazione riscontrata degli obblighi di riservatezza previsti a carico del membro dell'OdV; mancanza o perdita dei requisiti).

## 6.5 Risorse a supporto Operativo e Informativo

Al fine di svolgere le proprie funzioni, l'OdV può avvalersi di consulenti esterni.

Più precisamente, l'OdV potrà avvalersi di **consulenti esterni** (quali soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per il miglior espletamento del mandato) per le specifiche competenze che l'Organismo ritenesse opportune.

In ogni caso, ciascun responsabile delle **Funzioni** interne al Consorzio è tenuto a riferire all'OdV al fine di meglio consentire da parte dello stesso il rispetto e l'adempimento del proprio obbligo di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di quello di un costante adeguamento dello stesso.

## 6.6 Autonomia e Indipendenza

Sempre al fine di preservare l'effettività dell'autonomia ed indipendenza dell'OdV, il Consorzio ha ritenuto opportuno determinare le regole generali che ne presidiano e garantiscono l'operatività. In particolare, è previsto quanto segue:

- riporto diretto dell'OdV al Consiglio Direttivo in particolare per le iniziative da assumere in seguito a rilievi emersi nel corso dell'attività di controllo;
- l'OdV rimane in carica fino alla scadenza del proprio mandato e comunque fino alla data di approvazione da parte dell'Assemblea del Bilancio di fine esercizio;
- nel periodo in cui è in carica, il loro compenso, che sarà definitivamente approvato dal Consiglio Direttivo, non potrà subire alcuna variazione, se non quelle determinate dall'opportunità di adeguamento agli indici legali;
- eventuale revoca d'OdV, da disporsi esclusivamente per ragioni connesse a rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo all'unanimità e dovrà essere preventivamente comunicata al Collegio dei Revisori dei Conti e, successivamente, all'Assemblea;
- tutti gli altri aspetti operativi sono disciplinati dal "**Regolamento OdV**".

## 6.7 Compiti dell'Organismo

Ai sensi degli articoli 6 (comma 1, lettera b), e comma 4) e 7 (comma 4) del Decreto l'OdV è competente alla:

1. vigilanza sul funzionamento dei modelli organizzativi adottati dall'ente e sull'effettivo rispetto dei principi e criteri ivi indicati;

2. cura dell'aggiornamento del sistema di organizzazione e gestione e del suo adeguamento al divenire normativo e al mutare delle esigenze aziendali, anche mediante la acquisizione di informazioni in ambito aziendale e/o di elaborazione di proposte di adeguamento.

All'OdV sono affidati i compiti di:

- a) **vigilare** sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura del Consorzio ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- b) **vigilare** sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti, dei consulenti e dei soggetti Destinatari;
- c) **curare** l'aggiornamento del Modello.

In particolare, all'Organismo sono affidate altresì le seguenti attività:

- disciplinare l'attività di verifica delle Funzioni e il suo coordinamento con le attività dell'OdV;
- effettuare verifiche su base continuativa, sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio, coordinate con quelle riconosciute e affidate alle Funzioni, al fine di valutare l'osservanza e il funzionamento del Modello;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il rispetto del Modello, in particolare disciplinare il flusso informativo da parte delle Funzioni;
- predisporre una casella di posta elettronica dedicata al fine di ricevere dalle strutture aziendali eventuali richieste di chiarimenti in ordine a casi dubbi o ad ipotesi problematiche, nonché sollecitazioni di interventi tesi all'implementazione del Modello;
- promuovere adeguate iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello;
- condurre le indagini volte all'accertamento di possibili violazioni delle prescrizioni del Modello;
- segnalare le violazioni accertate all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare, e adempiere agli obblighi di comunicazione prescritti dalla normativa in materia di antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007)
- verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente e adeguatamente sanzionate.

In relazione al compito di **curare l'aggiornamento** del Modello, siffatta funzione si traduce nelle seguenti attività:

- monitorare l'evoluzione della normativa di riferimento;
- predisporre misure idonee ai fini di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio, secondo le modalità e i principi seguiti nell'adozione del presente Modello disciplinandone le modalità di comunicazione;
- vigilare sull'adeguatezza e sull'aggiornamento dei protocolli rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati e verificare che ogni parte che concorre a realizzare il Modello sia e resti rispondente e adeguata alle finalità dello stesso come individuate dalla legge, a tal fine potendosi avvalere delle informazioni e della collaborazione da parte delle Funzioni;

- valutare, nel caso di effettiva commissione di reati e di significative violazioni del Modello, l'opportunità di introdurre modifiche al Modello stesso;
- apportare modifiche/integrazioni al Modello stesso;
- proporre al Consiglio Direttivo le modifiche del Modello, salvo quanto previsto dal successivo art. 8;
- verificare l'effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello apportate dal Consiglio Direttivo;
- vigilare sulla congruità del Sistema di Procure e Deleghe al fine di garantire la costante efficacia del Modello. L'Organismo dovrà pertanto anche svolgere controlli incrociati per verificare l'effettiva corrispondenza tra le attività concretamente poste in essere dai rappresentanti del Consorzio ed i poteri formalmente conferiti attraverso le procure in essere.

Nello svolgimento delle predette attività, l'OdV, può avvalersi delle competenze specifiche delle Funzioni del Consorzio, quali la Funzione Risorse Umane, Amministrazione, Contabilità.

L'OdV è inoltre chiamato, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze istituzionali, a:

- a vigilare sull'adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e della Determinazione ANAC n. 1134/2017, formalizzando l'attestazione annuale di assolvimento degli obblighi secondo le indicazioni ed i format definiti dall'Autorità.
- a ricevere dal RPCT, ai sensi dell'art. 43, D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, le segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, attivando le dovute forme di responsabilità.

Infine, si specifica che all'approvazione del D.Lgs. 90/2017 di attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio, l'OdV non figura più tra i soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni antiriciclaggio. Infatti, il novellato art. 46 del D.Lgs. 231/2007, che va a sostituire il vecchio art. 52, prevede tra i soggetti obbligati i soli: Collegio Sindacale, Consiglio di Sorveglianza e Comitato per il controllo sulla gestione.

## 6.8 Poteri dell'Organismo

Affinché l'OdV esplichi la massima efficacia operativa, allo stesso devono essere garantite le seguenti condizioni:

- accesso senza limiti e condizioni a tutti i documenti, le informazioni e i dati aziendali rilevanti;
- acquisizione di informazioni, dati e/o notizie a semplice richiesta formulate al Destinatario;
- coinvolgimento nelle attività di verifica e controllo di qualsivoglia Destinatario del Modello;
- obbligo di riporto tempestivo (nei confronti dell'Organismo) a carico di ogni Funzione aziendale e/o di tutti i Destinatari, qualora questi risultino in possesso di informazioni rilevanti, o siano a conoscenza di, transazioni non allineate alle norme di comportamento prescritte, informando l'Organismo stesso di qualsiasi evento o circostanza rilevante ai fini dell'attività di controllo.

Ai fini di un pieno e autonomo adempimento dei propri compiti, all'Organismo è assegnato un **budget annuo** adeguato, stabilito con delibera del Consiglio Direttivo, che consente allo stesso di poter svolgere i suoi compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione.

All'OdV possono altresì essere attribuiti:

- la facoltà di intervenire nel caso di selezione del personale e di formazione dello stesso (relativamente alle tematiche concernenti la cultura della legalità);
- obblighi di informativa, in merito al Modello ed ai suoi obiettivi, nei riguardi di terzi con i quali il Consorzio abbia rapporti di natura contrattuale;
- l'obbligo di informativa nei confronti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- il compito di redigere apposite note informative nel caso in cui dovessero essere irrogate sanzioni disciplinari nei confronti (i) del Personale (in relazione con quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro), (ii) di Terzi Destinatari (sulla base delle clausole contrattuali di recesso e/o risoluzione, incluse le eventuali richieste di risarcimento danni, inserite nei contratti), (iii) degli Amministratori (nelle ipotesi in cui venga proposta, all'Assemblea, la revoca per giusta causa e/o di azione sociale di responsabilità).

I poteri di controllo dell'Organismo possono estendersi anche nei confronti di soggetti depositari e titolari di poteri delegati (Presidente; Direttore; Funzioni con deleghe operative e/o gestionali, ecc.), sia pur nei limiti delle forme di controllo e delle sanzioni già espressamente previste dalla legge e dallo Statuto.

All'Organismo restano in ogni caso riconosciuti:

- (i) il potere di interloquire con i soggetti legittimati per legge all'attività di controllo;
- (ii) la facoltà di poter sollecitare la verifica della sussistenza degli elementi richiesti dalla legge ai fini della proposizione di azioni di responsabilità o di revoca per giusta causa.

## 6.9 Principi di comportamento dell'Organismo

L'OdV impronta le proprie attività al più rigoroso rispetto del Codice etico e di comportamento del Consorzio, nelle parti applicabili, nonché agli standard di seguito riportati:

**Autonomia e indipendenza:** la posizione dell'OdV nell'ambito del Consorzio deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento, conflitto o comunanza di interesse con l'Ente o singoli esponenti dello stesso o soggetti esterni in relazioni stabili con essi. In tutti i casi in cui si verifichi una circostanza che possa prefigurare il venir meno dei requisiti di autonomia ed indipendenza, questi avverte i propri riporti diretti e si astiene dalle decisioni e dalle attività.

**Diligenza, continuità e lealtà:** l'Organismo dovrà adempiere ai compiti affidati con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico stesso, dalla natura dell'attività esercitata e dalle specifiche competenze detenute, operando con la massima correttezza e legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale. Dovrà assicurare che l'organizzazione delle attività, sia idonea a garantire la continuità d'azione, intesa come costante, continua e avvolgente attività di monitoraggio e controllo tale da consentire in tempo reale l'emersione di eventuali situazioni anomale<sup>28</sup>. L'OdV dovrà garantire un atteggiamento leale nello svolgimento del proprio ruolo evitando, con la propria azione o con la propria inerzia, di causare problematiche o criticità non riconducibili al rigoroso adempimento degli obblighi di vigilanza assegnati ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (come ad es., comportamenti ingiustificati che possano ledere il prestigio e la professionalità dell'OdV stesso, del Consorzio e/o di suoi enti partecipanti e controllanti).

<sup>28</sup> Cfr. art. 6, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 231/2001: "*l'ente non risponde se prova che: ... non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo*"

**Riservatezza:** l'OdV opera all'interno del Consorzio quale Responsabile del trattamento (ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali), in quanto organismo interno dell'Ente. Essendo però dotato di "autonomi poteri di iniziativa e controllo" ex art. 6 del D.Lgs. 231/2001, organizza autonomamente le proprie attività in modo da garantire la riservatezza dei dati personali trattati anche attraverso l'adozione di misure di sicurezza fisiche e logiche. In questo quadro, l'Organismo garantisce il vincolo di riservatezza sui dati e sulle informazioni trattate per le finalità di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, con particolare ma non esclusivo riferimento alle eventuali segnalazioni formalizzate.

**Utilizzo di atti, documenti e informazioni acquisite:** l'Organismo si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni, atti e documenti societari, riservati o meno, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 del D.Lgs. 231/01. Assume inoltre il vincolo di segretezza verso tutti i Destinatari non menzionati tra i riporti istituzionali e soprattutto all'esterno del Consorzio, in relazione a tutte le informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione, ad esclusione naturalmente di eventuali richieste formulate da Pubbliche autorità con funzioni inquirenti.

**Tracciabilità delle attività, conservazione ed accessibilità degli atti:** tutte le attività dell'Organismo dovranno essere tracciate con apposite evidenze documentali<sup>29</sup>, idonee a dimostrare anche *ex post* (ed in assenza del soggetto incaricato della funzione) l'effettività dell'azione di monitoraggio e controllo e la sua rispondenza a quanto previsto dalla legge. La documentazione dovrà essere conservata cronologicamente in apposito archivio presso il Consorzio, il cui accesso sarà consentito al solo OdV ed agli eventuali ulteriori soggetti da lui espressamente autorizzati (ad es., referente interno del consorzio). In ogni caso, tutti gli atti ufficiali dell'OdV non secretati dallo stesso (ad es., segnalazioni non anonime) dovranno essere messi a disposizione dei riporti istituzionali dell'Organismo ove richiesti. È fatto divieto di utilizzare la documentazione acquisita nello svolgimento dell'incarico per attività estranee all'incarico stesso.

## 6.10 Reporting dell'Organismo

### 6.10.1 Reporting dell'OdV verso gli organi sociali

Come sopra già precisato, al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo informa il Consiglio Direttivo, il Direttore e il Collegio dei Revisori dei Conti, attraverso appositi *report* informativi, in merito:

- alla effettiva attuazione del Modello all'interno del Consorzio, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di controllo e vigilanza espletati, alle criticità emerse e gli interventi opportuni per l'implementazione del Modello, mediante relazione scritta;
- alle segnalazioni di eventuali comportamenti che violino le prescrizioni del Modello;
- ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

Tale attività di *reporting* avviene secondo le modalità che potranno essere meglio stabilite all'interno del Regolamento OdV.

Il riporto a siffatti organi, competenti a convocare l'Assemblea, risulta altresì funzionale alla effettuazione del controllo, attribuito dalla legge e dallo Statuto ai soci, sull'operato degli amministratori.

<sup>29</sup> Verbali delle riunioni e audizioni, audit report formalizzati per iscritto e flussi informativi ricevuti: documentazione degli incontri con gli organi del Consorzio cui l'OdV riferisce o con cui collabora, segnalazioni ricevute.

L'Organismo, qualora ritenga opportuno e/o necessario intervenire o effettuare una verifica in merito ad aspetti inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello, potrà in ogni momento chiedere di essere sentito dal Consiglio Direttivo.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'Organismo ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente al Presidente ed al Direttore.

L'Organismo potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio Direttivo e dagli altri organi sociali per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

Il reporting dell'Organismo nei confronti del Consiglio Direttivo avviene esclusivamente con le modalità sopra descritte.

#### **6.10.2 Reporting informativo verso Funzioni interne del Consorzio**

In aggiunta a quanto sopra, l'OdV deve coordinarsi con ciascuna Funzioni del Consorzio in relazione alle materie di rispettiva competenza. In particolare, l'OdV potrà interfacciarsi con un referente interno del Consorzio.

#### **6.11 Flussi Informativi nei confronti dell'Organismo**

Il processo dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo ha per oggetto tutte le informazioni, i dati e i documenti che, secondo quanto previsto dal Modello, nonché dai protocolli e procedure vigenti, devono essere portati a conoscenza dell'Organismo.

L'OdV deve essere tempestivamente informato, mediante apposite segnalazioni, in modo confidenziale ovvero in forma anonima, da parte di tutti i Destinatari del Modello, di qualsiasi notizia relativa alla commissione o alla potenziale commissione di reati o di deviazioni comportamentali rispetto ai principi ed alle prescrizioni contenuti nel Modello.

Attraverso specifiche disposizioni contenute all'interno delle Procedure interne, comunque denominate, vengono definiti i contenuti dei flussi informativi che ciascuna Funzione interessata è tenuta ad inoltrare all'OdV.

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni:

- 1) che possono avere attinenza con potenziali violazioni del Modello, ivi inclusi:
  - eventuali ordini ricevuti dal proprio superiore gerarchico e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
  - eventuali richieste od offerte di doni che, in quanto eccedenti il valore modico o non d'uso in relazione alle circostanze, compromettano l'integrità e l'indipendenza delle parti e possano essere interpretati come strumento per ottenere vantaggi in modo improprio o di altre utilità provenienti da pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o dipendenti dalla Pubblica Amministrazione;
  - eventuali scostamenti significativi e ingiustificati dal *budget* del Consorzio o anomalie di spesa;
  - eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini e/o procedimenti penali che interessano, anche indirettamente, il Consorzio, i rispettivi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
- i provvedimenti e/o le notizie aventi per oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo relativi:
  - a richieste o iniziative di Pubbliche Amministrazioni (ad es., Ministero dell'Ambiente, amministrazioni locali, ecc.);
  - ai contratti con la Pubblica Amministrazione concernenti l'erogazione e all'utilizzo di finanziamenti pubblici.
- le richieste di assistenza legale inoltrate al Consorzio dai Dipendenti ai sensi del CCNL, in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione.

2) relative all'attività del Consorzio, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento, da parte dell'OdV, dei compiti ad esso assegnati, ivi inclusi:

- le notizie relativi ai cambiamenti organizzativi e/o di *governance*;
- gli aggiornamenti del sistema di procure, deleghe e poteri di firma;
- le modifiche alla pianta organica e allo Statuto;
- le eventuali comunicazioni del Collegio dei Revisori dei Conti che segnalino una carenza dei controlli interni;
- tutti i documenti (*i.e. format*, verbali, ecc.) relativi alla predisposizione e finalizzazione del bilancio del Consorzio e, ove applicabile, di quello consolidato;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti o contributi pubblici;
- i rapporti o le relazioni predisposte dalle Funzioni interne nell'ambito della loro attività di controllo che evidenzino l'esistenza di fatti, atti, eventi, azioni od omissioni potenzialmente idonei a realizzare una violazione del Modello, del Codice Etico, e/o delle procedure interne;
- i casi di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni e, comunque la cui durata sia superiore ai 40 giorni) occorsi al Personale e ai Terzi Destinatari, e più genericamente a tutti coloro che abbiano accesso alle strutture del Consorzio;

A tali fini, è possibile inoltrare le segnalazioni all'OdV attraverso canali di comunicazione che garantiscono la confidenzialità e riservatezza dell'oggetto della segnalazione e del soggetto segnalante, e che potranno essere specificati all'interno del Regolamento OdV. Al fine di favorire l'invio di segnalazioni, il Consorzio potrà predisporre un modello standard di segnalazione all'OdV, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio, prevedendo, inoltre, la costituzione di un'apposita **casella email**, quale canale di comunicazione riservato verso l'OdV.

L'Organismo, previa valutazione del contenuto delle segnalazioni, ha il potere di convocare, qualora lo ritenga opportuno, il presunto autore della violazione, effettuando altresì tutti i dovuti accertamenti e le indagini che ritenga necessarie per appurare il fatto segnalato. Nel caso di segnalazioni pervenute in forma scritta anonima, l'Organismo valuta l'opportunità di procedere alle indagini, sempre che la segnalazione contenga riferimenti sufficientemente specifici e circostanziati per effettuare gli accertamenti del caso.

Con particolare riferimento alle Funzioni, inoltre, è istituito a loro carico un obbligo di riporto funzionale nei confronti dell'Organismo. In particolare, gli stessi devono riportare all'OdV i seguenti fatti, secondo le rispettive scadenze temporali che potranno essere meglio definite e dettagliate dal Regolamento OdV:

- semestralmente, sull'attività svolta (a titolo esemplificativo, le modifiche suggerite a seguito di variazioni dell'attività o delle procedure operative, segnalazioni di eventuali nuove attività o modalità idonee a realizzare ipotesi di reato previste dal Decreto, le notizie relative ad eventuali procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate – a seguito delle violazioni del Modello, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata – allo scopo di valutare il rischio di commissione dei reati di corruzione e concussione - le notizie relative a commesse attribuite ad enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità), mediante una relazione scritta;
- tempestivamente, in caso di gravi anomalie nel funzionamento del Modello o di violazione di prescrizioni dello stesso.

Ad integrazione dei flussi informativi, possono essere previste riunioni periodiche tra i diversi organi (OdV, Collegio dei Revisori dei Conti, il Comitato per il controllo analogo, RPCT, ecc), nonché attraverso riunioni *ad hoc* con le Funzioni interne del Consorzio.

## 7. Il Sistema Disciplinare – Sanzionatorio

Il presente capitolo definisce il Sistema Disciplinare inerente esclusivamente alle violazioni delle regole e dei principi di controllo e di comportamento definiti nel Modello, fatte salve le sanzioni previste dalla Consorzio o da altre normative vigenti per altre tipologie di infrazioni.

### 7.1 Presupposti ed inquadramento del sistema disciplinare - sanzionatorio

Gli artt. 6, comma 2, lett. e) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto prevedono che i modelli introducano *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

L'efficace attuazione del Modello non può, dunque, prescindere dalla implementazione di un adeguato sistema disciplinare, che svolge una funzione essenziale nella architettura del D.Lgs. 231/01: costituisce infatti il presidio di tutela delle misure di contenimento del rischio di commissione dei reati. Il Decreto richiede infatti specificamente all'ente di adottare un idoneo sistema sanzionatorio, ma non specifica quali ne siano i requisiti di idoneità e quali i criteri di valutazione dello stesso, rimettendone i contenuti alle scelte organizzative dell'ente stesso.

Il sistema di seguito descritto si aggiunge, integra e deroga ove necessario a quello previsto dalla specifica disciplina di settore<sup>30</sup>, in particolare:

- avendo il modello 231 una valenza essenzialmente finalità penal-preventiva, è previsto che le sanzioni siano irrogate a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale; infatti, il sistema può dirsi effettivo quando vada ad incidere, in ottica precauzionale, su condotte prodromiche (irregolari o preparatorie...)34 e comunque situate ad un livello ancora più arretrato del tentativo, che pure costituisce una forma di delitto presupposto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 231/2001<sup>31</sup>;
- le sanzioni più gravi (anche di natura espulsiva) potranno essere applicate *“anteriamente”* all'esito dell'eventuale procedimento giudiziario, adoperando tutte le cautele necessarie per un rigoroso accertamento dei fatti<sup>32</sup>;
- l'impianto sanzionatorio trova applicazione non solo nei confronti dei dipendenti ma di chiunque possa, a qualsiasi titolo, esporre l'ente alla responsabilità amministrativa dipendente da reato, e quindi:

- **a soggetti “interni”** del Consorzio e nello specifico:

- prestatori di lavoro subordinato, secondo la categoria di inquadramento prevista dall'art. 2095 c.c. (dirigenti, quadri e funzionari/impiegati) per i quali le direttive ed istruzioni impartite attraverso il Modello costituiscono disposizioni impartite dal datore di lavoro ai sensi del 2104 c.c.;

<sup>30</sup> CCNL per i dipendenti delle Aziende del Commercio (Terziario)

<sup>31</sup> L'art. 26 del Decreto prevede che *“le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento”*.

<sup>32</sup> Il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, sancito dall'art. 27 comma 2 Cost., concerne unicamente le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato e non riguarda, invece, la disciplina dei rapporti di natura privatistica. Il datore di lavoro può legittimamente intimare il licenziamento in tronco per giusta causa in base alla commissione da parte del lavoratore di fatti che costituiscono reato, qualora questi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna (*ex multis*, Corte di Cassazione, sent. 13294 del 10/09/2003).

- soggetti con funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione del Consorzio – esercitati *ex lege* o in forza di delega/procura generale o speciale - per i quali le previsioni del Modello integrano gli obblighi di direzione e vigilanza connaturati alla loro posizione istituzionale che trova fondamento nell'art. 2392 c.c. per gli amministratori e nei contenuti della procura stessa.

- **a soggetti "esterni"** del Consorzio (ad es., collaboratori, i titolari di incarichi professionali, fornitori di beni, servizi e lavori) in relazione ai quali le disposizioni del Codice etico e di comportamento costituiscono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte.

Il presente sistema sanzionatorio:

- (i) è trasmesso, divulgato e messo a disposizione di tutti i Destinatari interni del Consorzio (inclusi i lavoratori neo-assunti (contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro);
- (ii) per i Destinatari esterni è reso conoscibile mediante specifica sezione ad esso dedicata all'interno del Codice Etico e di Comportamento, pubblicato sul sito del Consorzio, ovvero mediante specifico richiamo all'interno dei dispositivi contrattuali in virtù di apposite clausole contrattuali (tali clausole – che devono essere inserite nelle lettere di incarico e/o nei contratti costitutivi di rapporti di collaborazione/partenariato/ecc.– prevedono espressamente ipotesi di recesso/risoluzione e/o espressa/applicazione di una penale e di richiesta di risarcimento danni in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello. La clausola risolutiva dovrà essere specificatamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 del c.c. e, in caso di accertata violazione del Modello, si provvederà alla comunicazione della risoluzione, con raccomandata a/r avente efficacia dalla data di ricevimento).
- (iii) è, inoltre, oggetto di formazione specifica ai Destinatari interni del Consorzio.

## 7.2 Comportamenti sanzionabili

L'attribuzione di una violazione ad uno dei soggetti di cui al par. precedente - a prescindere dalla circostanza che tale comportamento integri un illecito da cui scaturisca un procedimento penale a carico **del Consorzio** – costituisce circostanza legittimante l'applicazione del sistema sanzionatorio.

A tal fine, costituiscono comportamenti rilevanti l'inosservanza:

- dei principi e degli obblighi previsti dal Codice Etico e di Comportamento;
- delle disposizioni previste in ottica penal-preventiva dal Modello e dai regolamenti e/o procedure e/o linee guida ed istruzioni operative formalizzate dal Consorzio;
- degli obblighi generali di segnalazione, degli specifici obblighi informativi e del più generale dovere di massima collaborazione con l'OdV nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo;
- per gli apicali, degli obblighi di direzione o vigilanza di cui all'art. 7, comma 1, del D.lgs. 231/2001, nonché per il mancato tempestivo intervento per eliminare violazioni del Modello e/o impedire la realizzazione di reati-presupposto<sup>33</sup>.

## 7.3 Requisiti ed iter del procedimento sanzionatorio

Principi fondamentali del presente sistema sanzionatorio sono:

<sup>33</sup> Un modello che non preveda espressamente sanzioni disciplinari per gli amministratori, direttori generali e *compliance officer* colpevoli di negligenza o imperizia nell'individuare ed eliminare violazioni del modello e/o commissione dei reati deve ritenersi lacunoso, con conseguente non configurabilità dello stesso modello quale esimente (cfr. Tribunale di Milano, ord. 20/09/2004).

a) la **proporzionalità delle sanzioni** (tipologia ed entità) rispetto alla violazione rilevata<sup>34</sup>, fermo restando la necessaria afflittività delle stesse in relazione alla finalità penal-preventiva connessa al Modello, che sarà valutata in ossequio a due criteri:

- la gravità della condotta, da parametrare sulla base dei seguenti indici:

- intenzionalità (dolo) o meno del comportamento e, in ipotesi di mera colpa, del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- comportamento complessivo antecedente e successivo del soggetto, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti e l'eventuale recidiva nei comportamenti;
- posizione funzionale, poteri attribuiti e mansioni/responsabilità del soggetto coinvolto e l'effetto che la condotta ha prodotto sul rapporto fiduciario con il Consorzio;
- eventuale concorso, nella violazione, di più soggetti in accordo;
- possibili conseguenze dannose, ovvero il grado di prossimità col reato-presupposto (se, cioè, si tratta di violazione meramente formale o comportamento tale da integrare una fattispecie di reato che possa esporre l'ente al rischio di applicazione di sanzioni o misure cautelari);
- ogni altra circostanza rilevante nell'ambito della violazione stessa (se, ad esempio, il comportamento sia tenuto a seguito di decisione ponderata, da assumere in tempi rapidi o in condizioni di urgenza, previa consultazione o meno di altri, ecc.).

- la tipologia di rapporto instaurato con il Consorzio (immedesimazione organica, rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato; incarico professionale o fornitura, etc.), tenuto conto quindi della specifica disciplina normativa e contrattuale applicabile;

b) la **tempestività ed immediatezza** della contestazione e della relativa sanzione. In particolare, nel caso di comportamenti che possano configurare ipotesi di reato, il Consorzio ritiene di non dover attendere, prima di agire, il termine dell'eventuale procedimento penale instauratosi; al contrario, la tempestività della sua reazione alla violazione delle regole di buona gestione di cui al presente modello è garanzia dell'efficacia del sistema di controllo richiesto dal D.Lgs. 231/2001;

c) un **iter procedurale** conforme – per tutti i destinatari interni ed esterni – alle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori e dal CCNL applicabile, che preveda in particolare:

- la necessaria partecipazione dell'OdV alle attività di input e di contestualizzazione/valutazione dell'illecito disciplinare;
- la contestazione specifica del comportamento ritenuto illegittimo, effettuata sempre per iscritto con espressa motivazione ed indicazione del livello di gravità rilevato rispetto alla finalità di prevenzione dei reati da parte del Consiglio Direttivo o soggetto competente (Direttore);
- l'instaurazione di idoneo contraddittorio con l'interessato (richiesta di controdeduzioni per iscritto, audizione presso l'OdV, etc.);

<sup>34</sup> Si è scelto di applicare il principio di proporzionalità in relazione a tutti i destinatari, a prescindere dalla fonte del potere disciplinare del Consorzio e dalla tipologia di rapporto, in quanto principio di valore costituzionale; cfr. in proposito Corte Costituzionale, sent. n. 220 del 29/05/1995 per la quale: *“in generale l'esercizio di un potere disciplinare, nello svolgimento di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato ... ovvero ... autonomo o professionale ... deve rispondere al principio di proporzione ... che rappresenta una diretta espressione del generale canone di ragionevolezza (ex art. 3 Cost.), coniugato alla tutela del lavoro e della dignità del lavoratore (artt. 4 e 35 Cost.), ed implica che il potere deve estrinsecarsi in modo coerente al fatto addebitato, per commisurare ad esso, ove ritenuto sussistente, la sanzione da irrogare”*.

- l'eventuale irrogazione della sanzione da parte del soggetto competente in funzione delle deleghe/procure ricevute.

Per quanto non qui espressamente previsto, si rinvia al Codice Etico e di Comportamento del Consorzio.

#### 7.4 Identificazione delle tipologie di sanzioni applicabili

È necessario in premessa specificare che, in aggiunta all'intero sistema sanzionatorio successivamente descritto, in tutti i casi di violazioni direttamente connesse all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio:

- l'ipotesi di commissione dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, con dolo - anche nella forma del tentativo - o colpa grave, deve essere espressamente esclusa da qualsiasi forma di copertura assicurativa;
- nel caso di instaurazione di un procedimento penale (rinvio a giudizio) per fatti, costituenti fattispecie di reato presupposto direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, previa valutazione dell'OdV, le spese per tutti i gradi di giudizio non potranno essere a carico del Consorzio;
- rimane comunque impregiudicata la possibile richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti dal Consorzio (quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dell'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001).

Infine, gli organi competenti all'irrogazione di ciascuna specifica sanzione dovranno comunicare all'OdV l'esito dei provvedimenti assunti, in modo da poterne valutare l'eventuale impatto sul funzionamento (efficace attuazione) del Modello medesimo.

##### 7.4.1 Sanzioni nei confronti dei prestatori di lavoro subordinato

Le disposizioni sanzionatorie del presente paragrafo si applicano ai prestatori di lavoro subordinato come identificati dall'art. 2095 c.c. (dirigenti, quadri, impiegati/funzionari), con le seguenti specificazioni:

- per il **personale non dirigente**, costituiscono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 c.c. e seguenti;
- per il **personale con posizione dirigenziale** (dotato o meno di delega/procura) in quanto il comportamento oltre ad avere riflessi all'interno del Consorzio, costituendo modello ed esempio per tutti coloro che vi operano, si ripercuote anche sull'immagine esterna del medesimo; pertanto, il rispetto del Modello e delle relative procedure di attuazione costituisce elemento essenziale del rapporto dirigenziale.

Le sanzioni di seguito esposte, accertate per tutti nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dai CCNL di riferimento, saranno applicate all'interno del Consorzio come segue:

Tipologia	Comportamento rilevante ai sensi del Modello 231
<b>RICHIAMO ORALE</b>	a. infrazione, valutata di lieve entità, ovvero commessa con negligenza, imprudenza o imperizia, alle direttive previste dal Modello 231, dal Codice etico e di comportamento e dal sistema di regole (regolamenti e/o procedure interne); b. violazione, valutata di lieve entità, ovvero commessa con negligenza, imprudenza o imperizia, degli obblighi informativi generali e di incondizionata

	collaborazione con l'OdV.
<b>RICHIAMO SCRITTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. reiterazione di una infrazione già sanzionata con il richiamo orale nell'arco dei due anni;</li> <li>b. prima infrazione, volontaria e/o in accordo con altri ma comunque non grave, alle direttive previste dal Modello 231, dal Codice etico e di comportamento e dal sistema di regole (regolamenti e/o procedure interne);</li> <li>c. prima violazione, volontaria e/o in accordo con altri, degli obblighi informativi generali e di incondizionata collaborazione con l'OdV;</li> <li>d. inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dal Consorzio in materia, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone (ovvero che abbia determinato situazioni di "quasi incidente").</li> </ul>
<b>SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DELLO STIPENDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. reiterazione di una infrazione già sanzionata con la multa nell'arco dei due anni;</li> <li>b. comportamenti (anche non contestati precedentemente) diretti in modo non equivoco a commettere uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 (negligenza nell'espletamento del lavoro e nell'assunzione delle proprie connesse responsabilità, inosservanza dei doveri stabiliti dal contratto o dalle istruzioni impartite dai propri superiori, violazione rilevante delle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento di una certa gravità non conforme e inadeguato rispetto alle prescrizioni del Modello medesimo, omessa segnalazione di irregolarità rilevanti di cui si abbia conoscenza);</li> <li>c. infrazione agli obblighi di controllo e verifica dell'altrui operato che si concretizzino in una agevolazione colposa di violazioni poste in essere da collaboratori o lavoratori a lui sottoposti o di soggetti esterni nei confronti dei quali vanta un dovere di verifica e controllo;</li> <li>d. violazione degli obblighi di direzione o vigilanza di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 231/, nonché per il mancato tempestivo intervento per eliminare violazioni del Modello e/o impedire la realizzazione di reati-presupposto (applicabile solo ai Dirigenti);</li> <li>e. infrazioni alle disposizioni in materia di sicurezza ovvero agli obblighi di controllo e verifica dell'altrui operato che abbiano comportato lesioni gravi, gravissime od omicidio colposo.</li> </ul>
<b>LICenziAMENTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. adozione di comportamenti caratterizzati da un notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal presente Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno dei reati per i quali è applicabile il Decreto, nonché omessa segnalazione di un comportamento della specie di quello in oggetto e di cui si abbia conoscenza;</li> <li>b. adozione di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del presente Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati per i quali è applicabile il Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria, nonché omessa segnalazione di un comportamento della specie di quello in oggetto e di cui si abbia conoscenza;</li> <li>c. massima gravità della commessa violazione del Modello, tale da ledere irrimediabilmente e seriamente il rapporto di fiducia tra dirigente e datore di lavoro (applicabile solo ai Dirigenti).</li> </ul>

La scelta circa il tipo e l'entità della sanzione da applicarsi di volta in volta sono valutati e determinati nel rispetto del generale principio di gradualità e proporzionalità, avendo riguardo, come sopra riportato, ad elementi quali intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza e/o imprudenza e/o imperizia dimostrate, la rilevanza degli obblighi violati e/o del danno e/o del grado di pericolo cagionato, la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, il concorso nell'illecito di più dipendenti in accordo tra loro.

L'eventuale sanzione dovrà essere applicata direttamente dal Consiglio Direttivo o dal Direttore in base a quanto previsto dai poteri conferiti, a seguito di previa istruttoria effettuata in collaborazione con l'OdV.

#### 7.4.2 Sanzioni nei confronti del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo

La posizione degli Amministratori (considerati *de iure* in posizione apicale, secondo la definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett. a del Decreto) è di massima delicatezza in relazione:

- alla posizione di questi soggetti in seno all'Ente, rapporto che si qualifica come di immedesimazione organica, con la conseguente imputazione in capo al Consorzio degli atti da questi posti in essere; a questi soggetti è inoltre ascrivibile un più generale obbligo di diligenza connaturato alla loro posizione istituzionale, che trova fondamento nell'art. 18 c.c.<sup>35</sup>;
- all'inversione dell'onore della prova prevista dall'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 231/2001<sup>36</sup>;
- alla necessaria afflittività delle sanzioni da prevedere.

Qualora l'OdV rilevi direttamente o riceva notizia fondata di comportamenti (posti in essere da uno o più componenti dell'Organo amministrativo ovvero da uno o più componenti del Collegio dei Revisori dei Conti) che configurino:

- i. violazioni dirette del Codice etico e di comportamento e/o del Modello 231
- ii. inerzia consapevole da parte dei medesimi organi nel rimuovere le cause che hanno comportato violazioni del presente Modello o commissione di reati da parte degli altri Destinatari

esso ne informa l'intero Collegio dei Revisori dei Conti e l'intero Consiglio Direttivo, affinché i suddetti organi procedano agli accertamenti necessari ed assumano i provvedimenti opportuni (anche in applicazione delle previsioni Statutarie e/o del Codice Civile in materia di responsabilità).

#### 7.4.3 Sanzioni nei confronti dei soggetti esterni

Per tutti i soggetti esterni (tra cui a titolo di esempio: i titolari di incarichi professionali, i fornitori di beni, servizi e lavori, etc.), il potere disciplinare del Consorzio è di fonte negoziale. In particolare, l'obbligazione di risultato, per questi soggetti, diviene una obbligazione qualificata dal rispetto dei principi etici del committente.

Comportamenti in contrasto con quanto previsto dal Codice etico e di comportamento o da specifiche disposizioni del modello applicabili, posti in essere da tali soggetti, potranno essere sanzionati – secondo la gravità del fatto e di quanto previsto dalle specifiche clausole inserite negli accordi stipulati - con:

<sup>35</sup> L'art. 18 del c.c. prevede che "Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare il proprio dissenso".

<sup>36</sup> per il quale "se il reato è stato commesso dalle persone..." apicali, "...l'ente non risponde se prova che: ..."

- la diffida al puntuale al rispetto delle previsioni e dei principi ivi stabiliti qualora la violazione di una o più regole comportamentali previste configuri lieve irregolarità;
- l'applicazione, in caso di recidiva, delle penali previste contrattualmente ai sensi dell'art. 1382 c.c., pari ad un ammontare minimo del 30% sull'importo contrattualmente previsto;
- nel caso di comportamenti diretti in modo non equivoco a commettere uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/01, anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica (tentativo), con la risoluzione anticipata del contratto con effetto immediato, ai sensi degli artt. 1453 e/o 1456 del c.c., fatta ovviamente salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni concreti al Consorzio.

## 8. Aggiornamento del Modello

Il D.lgs 231/2001 (art. 7, comma 4, lett. a) prevede espressamente la necessità di aggiornare il Modello *“quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività”*, così da garantirne la sua concreta operatività ed efficacia.

Il processo di aggiornamento del Modello del Consorzio e della documentazione di supporto è attivato in presenza di una o più delle seguenti circostanze:

1. individuazione di significative violazioni o elusioni delle prescrizioni nello stesso contenute che ne evidenzino l'inadeguatezza a garantire l'efficace prevenzione dei reati-presupposto;
2. aggiornamenti legislativi che riguardino la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti (ad es., introduzione di nuovi reati presupposto aventi impatto sulla realtà dell'Ente);
3. cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività del Consorzio.

### Aggiornamento del Modello di carattere sostanziale – iter procedurale

- i. il Consiglio Direttivo e/o il Direttore e/o l'OdV verificano, ciascuno per quanto di competenza, la necessità e l'opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello;
- ii. l'OdV cura e predispone la proposta di aggiornamento che sarà sottoposta ad approvazione da parte del Consiglio Direttivo;
- iii. il Consiglio Direttivo approva la revisione del Modello e ne facilita l'implementazione in relazione agli eventuali nuovi requisiti gestionali e di controllo, anche attivando approfondimenti formativi per gli operatori coinvolti nei processi a rischio;
- iv. l'OdV provvede a monitorare lo stato di avanzamento e i risultati del programma di aggiornamento, l'attuazione delle azioni disposte e l'esito delle attività (efficacia del modello).

Si ritengono di carattere sostanziale quelle modifiche e/o aggiornamenti al Modello determinati dal verificarsi delle seguenti circostanze:

- in caso di intervento di nuove disposizioni normative rilevanti rispetto all'attività del Consorzio;
- in caso di sopravvenute esigenze interne derivanti da mutamenti significativi dell'organizzazione o dei settori di attività del Consorzio;
- nel caso in cui siano state riscontrate significative violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia e/o l'incoerenza ai fini della prevenzione della commissione dei reati presupposto.

### Aggiornamento del Modello di carattere non sostanziale – iter procedurale

Le integrazioni e/o gli aggiornamenti al Modello che non rivestono carattere sostanziale possono essere effettuate direttamente dall'OdV, con impegno di riferire al Consiglio Direttivo rispetto alle modifiche apportate, anche all'interno dell'apposita relazione annuale.

## 9. Diffusione del Modello

E' compito del Consorzio porre in essere ogni necessaria attività finalizzata alla divulgazione, all'interno e all'esterno dell'Ente, dei principi e delle previsioni contenuti nel Modello, inclusi il Codice Etico e di Comportamento, nonché degli altri protocolli ad esso connessi.

Tutti i Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza e osservanza del presente Modello, dei suoi obiettivi e delle modalità attraverso le quali il Consorzio ha inteso perseguirli.

## 10. Informazione e formazione dei Destinatari

Il Consorzio, conformemente a quanto previsto dal Decreto, intende definire uno specifico piano di formazione finalizzato a diffondere ed illustrare il Modello nei confronti dei Destinatari interni, non appena il Modello sarà approvato. Tale piano di formazione sarà gestito dalle competenti strutture interne, in coordinamento con l'OdV.

Per ciò che concerne la comunicazione si prevede:

- l'invio a tutto il Personale del Modello e delle modalità di informazione/formazione previste all'interno del Consorzio;
- diffusione del Modello tramite posta elettronica a tutti i Dipendenti e pubblicazione sul sito del Consorzio nell'apposita sezione "Società-Trasparente";
- consegna della documentazione a chiunque ne faccia richiesta.

Alle nuove risorse da assumere, in fase di contrattualizzazione del rapporto, viene consegnato dalla Funzione HR il Codice Etico e di Comportamento, richiedendo la sottoscrizione di una specifica "dichiarazione di adesione ai principi etici e di condotta del Consorzio".

Conformemente a quanto detto *supra*, il Consorzio, invece, provvede ad inserire nei contratti con collaboratori esterni (c.d. Terzi Destinatari) un'apposita clausola al fine di garantire e formalizzare l'impegno, da parte di tali Terzi Destinatari, al rispetto dei principi del Modello, a pena di specifiche sanzioni.

Per quanto invece concerne la formazione, l'OdV coadiuvato dalla Funzione HR promuove, supervisiona e pone in essere ogni attività necessaria a garantire un'adeguata conoscenza e consapevolezza del Modello, incluso il Codice Etico e di Comportamento e i Protocolli in esso contenuti. A tale fine, possono essere previsti percorsi formativi in forma integrata con la tematica "anticorruzione ex legge 190/2012", al fine di dare una informativa completa sul complessivo sistema di controllo implementato per i processi a rischio e/o attività c.d. "sensibili".

La presenza e la partecipazione ai percorsi formativi dovrà essere tracciata mediante idonee evidenze oggettive con l'indicazione dei nominativi dei presenti.

L'OdV può supportare il Consorzio nella definizione/valutazione dei fabbisogni informativi e formativi relativi al Modello.